



CISON DI VALMARINO



FOLLINA



MIANE



REVINE LAGO



TARZO



PROVINCIA DI TREVISO

## PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DELLA VALLATA

LR 11/2004

### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

*NOVEMBRE 2010*

*progettista incaricato*  
**arch. Leopoldo Saccon**



*struttura operativa*  
**TEPCO S.R.L.**  
Arch. Elvio De Monte Faginto  
dott. Urb. Michele Saccon  
dott. Urb. Alberto Piccin



## SOMMARIO

TEPCO S.R.L.....	1
<b>A - NORME GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1. - FINALITÀ DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE.....	4
ARTICOLO 2. - AMBITO DI APPLICAZIONE, CARATTERI E DEFINIZIONI DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE .....	4
ARTICOLO 3. - ELABORATI DEL PIANO.....	5
ARTICOLO 4. - VINCOLI E NORME DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA.....	6
ARTICOLO 5. - I BENI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO DELLA VALLATA.....	6
ARTICOLO 6. - I VINCOLI MONUMENTALI DEL TERRITORIO DELLA VALLATA.....	8
ARTICOLO 7. - VINCOLO SISMICO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO .....	8
ARTICOLO 8. - AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA IDENTIFICATE DAL PAI.....	9
ARTICOLO 9. - SITI DELLA RETE NATURA 2000 .....	10
ARTICOLO 10. - PIANI D'AREA O DI SETTORE: PIANO D'AREA DELLE PREALPI VITTORIESI E ALTA MARCA - VITTORIA VALLE .....	10
ARTICOLO 11. - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE E VINCOLO DI DESTINAZIONE FORESTALE.....	11
ARTICOLO 12. - AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE.....	11
ARTICOLO 13. - AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI .....	11
ARTICOLO 14. - AREE UMIDE.....	12
ARTICOLO 15. - CENTRI STORICI.....	12
ARTICOLO 16. - STRADE ROMANE.....	12
ARTICOLO 17. - FASCIA DI RISPETTO DELL'IDROGRAFIA E DEGLI SPECCHI LACUALI.....	13
ARTICOLO 18. - CAVE.....	13
ARTICOLO 19. - VIABILITÀ, FASCE DI RISPETTO E LIMITE DEI CENTRI ABITATI.....	14
ARTICOLO 20. - DEPURATORI E FASCE DI RISPETTO.....	14
ARTICOLO 21. - POZZI DI PRELIEVO IDROPOTABILE E FASCE DI RISPETTO.....	14
ARTICOLO 22. - ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO.....	15
ARTICOLO 23. - METANODOTTI E FASCE DI RISPETTO.....	16
ARTICOLO 24. - CIMITERI E FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI.....	16
ARTICOLO 25. - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO.....	17
<b>B - VALORI E TUTELE .....</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 26. - LE INVARIANTI DEL TERRITORIO DELLA VALLATA.....	18
ARTICOLO 27. - INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA.....	18
ARTICOLO 28. - INVARIANTI AMBIENTALI. TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI .....	20
ARTICOLO 29. - INVARIANTI PAESAGGISTICHE. TUTELA DELLE PRINCIPALI EMERGENZE PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO DELLA VALLATA.....	25
ARTICOLO 30. - INVARIANTI PAESAGGISTICHE. DISCIPLINA DEI CONI VISUALI.....	28
ARTICOLO 31. - INVARIANTI STORICO – TESTIMONIALI. EDIFICI DI VALORE STORICO-CULTURALE, VILLE VENETE, PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE, CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI.....	30
ARTICOLO 32. - INVARIANTI STORICO - TESTIMONIALI. TUTELA E RECUPERO DEI CENTRI STORICI .....	32
ARTICOLO 33. - INVARIANTI STORICO - TESTIMONIALI. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRESENZE STORICHE, CULTURALI E TESTIMONIALI DEL TERRITORIO.....	35
ARTICOLO 34. - INVARIANTI STORICO-TESTIMONIALI. TUTELA DEI MANUFATTI MINORI DI INTERESSE AMBIENTALE E TESTIMONIALE.....	37
ARTICOLO 35. - INVARIANTI AGRICOLE. TUTELA DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO AGRICOLO E DELLE COLTURE TIPICHE.....	38
<b>C - FRAGILITA' .....</b>	<b>40</b>
ARTICOLO 36. - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO .....	40
ARTICOLO 37. - CONTROLLO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	41
ARTICOLO 38. - ELEMENTI DI FRAGILITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE.....	43
ARTICOLO 39. - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE.....	44
ARTICOLO 40. - PRESENZE ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO.....	45
ARTICOLO 41. - PROTEZIONE DAL RADON .....	46
ARTICOLO 42. - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE .....	46
<b>D - POLITICHE E STRATEGIE DEGLI INTERVENTI.....</b>	<b>47</b>

ARTICOLO 43. - <b>AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.) - INDIVIDUAZIONE E CONTENUTI</b> .....	47
ARTICOLO 44. - <b>LIMITI DI DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI</b> .....	48
ARTICOLO 45. - <b>DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INSEDIAMENTI</b> .....	51
ARTICOLO 46. - <b>CONSOLIDAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI ESISTENTI</b> .....	52
ARTICOLO 47. - <b>CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE</b> .....	53
ARTICOLO 48. - <b>LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO</b> .....	55
ARTICOLO 49. - <b>STRUTTURE COMMERCIALI</b> .....	57
ARTICOLO 50. - <b>EDILIZIA SOSTENIBILE E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI</b> .....	58
ARTICOLO 51. - <b>LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE</b> .....	59
ARTICOLO 52. - <b>AMBITI DI PROGETTAZIONE PUNTUALE</b> .....	60
ARTICOLO 53. - <b>ELEMENTI DI DEGRADO ED OPERE INCONGRUE</b> .....	63
ARTICOLO 54. - <b>APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b> .....	64
ARTICOLO 55. - <b>DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE AGRICOLE</b> .....	65
ARTICOLO 56. - <b>EDIFICABILITÀ NEL TERRITORIO AGRICOLO</b> .....	66
ARTICOLO 57. - <b>EDIFICAZIONE DIFFUSA</b> .....	68
ARTICOLO 58. - <b>AGRICOLTURA SPECIALIZZATA</b> .....	69
ARTICOLO 59. - <b>CONFERMA E/O AMPLIAMENTO DEI PRINCIPALI SERVIZI, ATTREZZATURE O INFRASTRUTTURE</b> .....	71
ARTICOLO 60. - <b>VIABILITÀ E MOBILITÀ</b> .....	72
ARTICOLO 61. - <b>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E/O POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI TURISTICO-RICETTIVE</b> .....	74
ARTICOLO 62. - <b>MASCHERATURE ARBOREE</b> .....	75
ARTICOLO 63. - <b>AMBITI PER LA FORMAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DI INTERESSE LOCALE O COMUNALE</b> .....	76
<b>E - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PEREQUATIVE</b> .....	<b>77</b>
ARTICOLO 64. - <b>ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA</b> .....	77
ARTICOLO 65. - <b>ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO</b> .....	78
ARTICOLO 66. - <b>ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI (ART. 6, L.R.11/04)</b> .....	79
<b>F - NORME FINALI</b> .....	<b>80</b>
ARTICOLO 67. - <b>ATTUAZIONE DEL PIANO</b> .....	80
ARTICOLO 68. - <b>COMPATIBILITÀ TRA P.R.G. VIGENTE E PREVISIONI DEL PIANO</b> .....	81
ARTICOLO 69. - <b>MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO</b> .....	82
ARTICOLO 70. - <b>NORME SPECIFICHE PER IL P.I.</b> .....	84
ARTICOLO 71. - <b>MODIFICHE AL P.A.T.I.</b> .....	85
ARTICOLO 72. - <b>NORME DI SALVAGUARDIA DEL P.T.R.C. ADOTTATO</b> .....	85
ARTICOLO 73. - <b>MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIANTI LEGISLATIVE</b> .....	85
<b>ALLEGATO A - ACCORDI PUBBLICO-PRIVATI AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L.R.11/2004</b> .....	86

## **A - NORME GENERALI**

### **Articolo 1. - Finalità del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale**

Il P.A.T.I., in conformità ai principi della Legge Regionale n. 11/2004, persegue le seguenti finalità generali:

- a. promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- b. tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- c. tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- d. utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- e. messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
- f. coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

### **Articolo 2. - Ambito di applicazione, caratteri e definizioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale**

1. Il presente strumento di pianificazione costituisce il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago e Tarzo.
2. L'ambito di applicazione del P.A.T.I. è costituito dai confini amministrativi dei comuni di cui al comma precedente.
3. Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.I.) sarà nelle presenti norme da ora in poi denominato anche Piano.
4. Il Piano individua i vincoli, i valori, le criticità presenti nel territorio, individua le azioni di progetto e formula i criteri e le norme cui dovranno attenersi il Piano degli interventi (P.I.) e la successiva pianificazione attuativa.
5. Il Piano Regolatore Generale comunale in vigore nei singoli comuni antecedentemente all'approvazione del P.A.T.I. sarà di seguito definito "P.R.G. previgente" ed all'approvazione del P.A.T.I. acquisterà l'efficacia del P.I. per tutte le parti che non sono in contrasto con quest'ultimo, secondo quanto specificato nell'art. 68 delle presenti norme.
6. Per "Piano degli Interventi" o "P.I." nelle presenti norme sarà inteso il nuovo strumento urbanistico, redatto, adottato e approvato in applicazione del P.A.T.I. ai sensi degli Artt. 18 e 19 della L.R.11/2004.

### **Articolo 3. - Elaborati del Piano.**

Fanno parte del Piano i seguenti elaborati:

- 1 - Elaborati cartografici di progetto, redatti alla scala 1:10.000:
  - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
  - Tav. 2 - Carta delle Invarianti;
  - Tav. 3 - Carta delle Fragilità;
  - Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;
- 2 - Relazione Tecnica;
- 3 - Norme Tecniche di Attuazione;
- 4 - Il Quadro conoscitivo, oltre agli elaborati di cui ai punti precedenti, comprende:
  - Tav. 5 - Carta di raffronto con il P.R.G. vigente;
  - Tav QC 1. Zonizzazione del mosaico dei Piani Regolatori Comunali
  - Tav QC 2. Aggiornamento speditivo della base cartografica
  - Tav QC 3. Acclività
  - Tav QC 4. Uso del Suolo
  - Tav QC 5. Biopotenzialità Territoriali
  - Tav QC 6.1 Carta Geomorfologica
  - Tav QC 6.2 Carta Geolitologica
  - Tav QC 6.3 Carta Idrogeologica
  - Tav QC 6.4 Carta delle Penalità ai fini edificatori
  - Tav QC 6.5 Carta di rivisitazione dei contenuti geologici in chiave sismologica
  - Tav QC 6.6 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica
  - Tav QC 7. Carta delle Criticità
  - Tav QC 8. Componenti strutturali dell'ambiente
  - Tav QC 9. Componenti strutturali del paesaggio
  - Tav QC 10A Itinerario turistico di interesse sovracomunale (S.P. 152)
  - Tav QC 10B Itinerario turistico di interesse sovracomunale (S.P. 152)
  - TAV QC 11 individuazione degli habitat della Rete Natura 2000
  - TAV QC 12 sistemi ecorelazionali
  - TAV QC 13 carta dei suoli
  - TAV QC 14 carta della capacità d'uso dei suoli
  - TAV QC 15 Carta dell'assetto paesaggistico e ambientale
  - TAV QC 15.1 Carta degli Ambiti di paesaggio
  - TAV QC 16 Individuazione degli ambiti di intervento rispetto ai siti della Rete Natura 2000
  - TAV QC 17 carta delle aziende agricole
  - TAV QC 18 carta delle colture di pregio
  - TAV QC 19 analisi delle aree potenzialmente trasformabili sotto il profilo della sostenibilità
  - banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'art. 10 della L.r. 11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c) art. 13 della L.r. 11/2004.
- 5 - Relazione Geologica
- 6 - Relazione di Valutazione di Compatibilità Sismica
- 7 - Relazione Agronomica
- 8 - Rapporto Ambientale
- 9 - Sintesi Non Tecnica
- 10 - Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale

## **Articolo 4. - Vincoli e norme della pianificazione territoriale sovraordinata.**

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 4 - carta della trasformabilità

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Nella Tav. 1 del Piano sono riportati gli ambiti del territorio della Vallata interessati da vincoli derivanti da leggi di settore o da norme e strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata, per i quali si fa rinvio alle specifiche normative di riferimento.

### DISPOSIZIONI GENERALI

2. Il P.I. avrà cura di verificare e, qualora necessario, aggiornare l'apparato vincolistico presente sul territorio comunale, sulla base delle documentazioni disponibili.
3. I vincoli e gli elementi rappresentati nella tav. 1 – "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" hanno valore ricognitivo rispetto all'apparato vincolistico presente sul territorio della Vallata. I contenuti della Tav. 1 – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" non hanno pertanto valore prescrittivo o cogente, poiché traggono origine dalla normativa sovraordinata e dalla pianificazione territoriale o di settore, cui si fa rinvio. L'eventuale mancata indicazione, all'interno dell'impianto normativo del PATI e degli elaborati di progetto, con particolare riferimento alla Tav. 1 – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", di vincoli derivanti da leggi di settore o da norme e strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata o di settore non determina la decadenza degli stessi, che si intendono ancora vigenti secondo la fonte originale.
4. Sono fatte salve, rispetto al comma precedente, eventuali individuazioni cartografiche e/o disposizioni normative che operano entro i limiti discrezionali fissati dalle leggi in vigore, contenute nei PRG previgenti o nei successivi PI, anche a seguito dell'acquisizione di pareri contestuali alla redazione dei PRG previgenti, del presente PATI e dei successivi PI.

## **Articolo 5. - I beni paesaggistici del territorio della Vallata.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 42/2004 smi, artt. 134, 136 e 142

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. il Piano individua a titolo ricognitivo i beni paesaggistici presenti all'interno del territorio della Vallata
2. I beni paesaggistici sono quelli definiti ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 smi., cui si applicano le disposizioni di cui ai provvedimenti di vincolo e quelle disposte dagli artt. 146 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 smi.
3. All'interno del territorio della Vallata sono presenti le seguenti bellezze d'insieme, di cui all'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004 smi:
  - zona dei laghi di Lago e Santa Maria sita nel comune di Revine Lago (D.M. 25/08/1965)
  - zona dei laghi di Lago e Santa Maria sita nel comune di Tarzo (D.M. 12/05/1967)
  - zone collinare e montane dei comuni di Cison di Valmarino e di Follina (D.M. 10/08/1968)
4. Ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 42/2004 smi, sono indicati i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi di Lago e Santa Maria;
5. Ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 42/2004 smi, sono riportate le fasce di 150 metri dai seguenti fiumi vincolati:

- Torrente Soligo	a	Cison, Follina, Miane, Revine Lago, Tarzo
- Torrente Campea	a	Follina, Miane
- Torrentello San Pietro o Miane	a	Follina, Miane
- Torrente Follina	a	Follina
- Torrente Corino o Marino	a	Follina
- Valle Gorgon	a	Follina

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Val di Sac  | a Follina                  |
| - Ruio di Cison   | a Cison                    |
| - Torrente Grave o Gravon   | a Cison                    |
| - Torrente Lierda o Lierza, Rolle o Rosada                        | a Cison, Susegana, Tarzo   |
| - Torrente Peron  | a Follina                  |
| - Torrente Marzola  | a Farra di Soligo, Follina |
| - Ruio di Farro' o Valle della Vallata                            | a Cison, Follina           |
| - Torrente Raboso, Raboso di Guia                                 | a Miane                    |
| - Torrente Raboso di Combai                                       | a Miane                    |
| - Valle di Pissidore  | a Miane                    |
| - Torrente Cervano  | a Tarzo                    |
| - Torrente Rivalta o Rivalzo, detto della Madonna di Loreto       | a Tarzo                    |
| - Torrente Cervano d'Anfanta o Servan, Rio di Pare' e Rio di Toma | a Tarzo                    |
| - Torrente Cervano di Tarzo o Piai                                | a Tarzo                    |
| - Ruio di Confin  | a Tarzo                    |
| - Torrente Sora o Longhere o Pavei                                | a Revine Lago              |
6. ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g del D.Lgs n. 42/2004 smi, si riportano i territori coperti da foreste e da boschi presenti nel territorio della Vallata.
  7. ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h del D.Lgs n. 42/2004 smi, si riportano le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici presenti nel territorio della Vallata.
  8. ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m del D.Lgs n. 42/2004 smi, si riportano le zone di interesse archeologico presenti nel territorio della Vallata.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

9. Le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di cui al presente articolo devono essere perseguite nei riguardi degli specifici caratteri nel contesto, al fine di ridurre i fattori di degrado e compromissione, salvaguardandone l'integrità.
10. Il P.A.T.I. ed il P.I. recepiscono le disposizioni sovraordinate e si adeguano alle disposizioni della pianificazione paesaggistica vigente.

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

11. Per i vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 comma 1 lett. g del D.Lgs n. 42/2004 smi relativi ai territori coperti da foreste e boschi vale la disciplina contenuta nel comma 16 art. 28. delle presenti norme.
12. Il P.I. avrà cura di recepire l'individuazione dei terreni di uso civico, costituenti vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. h) del D.Lgs 42/2004 s.m.i..
13. I Beni di Uso civico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del DLgs 42/2004 e della LR 22 luglio 1994, n° 31 sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del DLgs 42/2004 e della LR 22 luglio 1994, n° 31. L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico. Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR 31/94 e all'articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.



## **Articolo 6. - I vincoli monumentali del territorio della Vallata.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs n. 42/2004 smi, artt. 10, 45 e 136

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli immobili sottoposti a vincolo monumentale sono quelli assoggettati alla tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 smi.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. precisa l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, anche in riferimento ai rispettivi ambiti di pertinenza.
3. Il P.I. detta le prescrizioni per la tutela e la valorizzazione dei manufatti di cui al presente articolo e delle aree circostanti di pertinenza, individuando altresì gli interventi consentiti e promuovendo un uso compatibile con le caratteristiche riscontrate.
4. Il P.I. potrà provvedere all'individuazione di opere incongrue e di elementi di degrado aggiuntivi rispetto a quanto definito dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, in relazione alla loro interferenza con i vincoli monumentali e le relative pertinenze, ai quali applicare la disciplina di cui al corrispondente articolo delle presenti norme.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Gli interventi sugli immobili sottoposti a vincolo monumentale dovranno garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, anche in riferimento ai rapporti tra volumi edificati e spazi aperti, conservando altresì gli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.
6. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.
7. Fino all'approvazione del P.I., sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente agli interventi autorizzati dalla Soprintendenza. In mancanza di disciplina da parte degli strumenti urbanistici vigenti sono consentite le previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

## **Articolo 7. - vincolo sismico e prevenzione del rischio sismico**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- O.P.C.M. del 20.03.2003, n. 3274
- D.G.R.V. n. 67 del 03.12.2003
- O.P.C.M. del 03.05.2005 n. 3431
- D.M. 14.09.2005
- D.M. 14.01.2008
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.08

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. Q.C. 6.5 - Carta di rivisitazione dei contenuti geologici in chiave sismologica
- Tav. Q.C. 6.6 - Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'ambito del P.A.T.I. è classificato in zona sismica 2 ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 di cui, anche richiamata la DGR n.67/2003 e la DGR 71/2008, vanno rispettate le specifiche prescrizioni. Si considerano cogenti le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo, poiché derivanti da studio specialistico appositamente predisposto in sede di elaborazione del PATI.
2. In ragione della classificazione sismica del territorio del P.A.T.I., lo studio di compatibilità sismica

tiene conto delle caratteristiche geologiche locali del territorio che possono modificare il moto sismico in superficie favorendo fenomeni di amplificazione ed instabilità. Nella tavola delle zone omogenee in prospettiva sismica, sono state individuate due categorie di aree che possono presentare penalizzazioni in prospettiva sismica:

- a. Aree "stabili suscettibili di amplificazioni sismiche";
- b. Aree "suscettibili di instabilità";

#### DIRETTIVE

3. Con riferimento alle aree "stabili suscettibili di amplificazioni sismiche" il P.I. dovrà prevedere uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico tramite la definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e di profili di  $V_{s30}$  assieme alla valutazione degli effetti morfologici.
4. Con riferimento alle aree "suscettibili di instabilità" il P.I. oltre allo studio richiamato al punto precedente, individuerà gli ambiti potenzialmente soggetti ad instabilità, utilizzando come riferimento quelli stabiliti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni (D.M. 14.01.2008).

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Sino alla redazione del Piano degli Interventi, ciascun intervento edilizio o comunque suscettibile di comportare variazioni strutturali all'assetto morfologico del territorio (quali ad esempio, gli interventi di sistemazione agraria, gli interventi legati alle attività silvopastorali, le opere di sostegno e contenimento, ecc.) sarà dotato di specifica relazione geologica finalizzata ad individuare, anche attraverso indagini puntuali appropriate, la zona omogenea in prospettiva sismica in cui ricade. Saranno inoltre focalizzati gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici che possono influenzare la risposta sismica locale.
6. Nelle aree "suscettibili di instabilità", oltre alle finalità specificate al punto precedente, il tecnico indicherà gli interventi necessari a mitigare i fenomeni di instabilità potenzialmente attesi in caso di sisma.

## **Articolo 8. - Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal PAI**

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il PTCP individua le aree storicamente soggette a piene, attribuendovi la classe di pericolosità moderata P1. Il PATI riporta tale individuazione in Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", adeguandosi al PTCP e stabilendo pertanto che in tali aree si applicano le medesime norme disposte dalla competente Autorità di Bacino per le aree classificate come P1 dal Piano di Assetto Idrogeologico per il bacino di appartenenza.
2. Sulla base di quanto riferito nel comma precedente si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 58 e 60 del PTCP.

## **Articolo 9. - Siti della rete Natura 2000**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2009/147/CE
- DPR 357/1997
- DPR 120/2003
- DGR 1180/2006
- DGR 3173/2006

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. I siti della rete Natura 2000 sono costituiti dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nel territorio.
2. Il territorio della Vallata è caratterizzato dalla presenza dei seguenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC):
  - IT3230026 - "Passo di San Boldo"
  - IT3240003 - "Monte Cesen"
  - IT3240005 - "Perdonanze e corso del Monticano"
  - IT3240014 - "Laghi di Revine"
  - IT3240030 - "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia"
3. Il territorio della Vallata è caratterizzato dalla presenza della Zona di Protezione Speciale (ZPS):
  - IT3240024 - "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"
4. Ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna negli ambiti tutelati, gli interventi interni o esterni ai siti della Rete Natura 2000 e potenzialmente in grado di comportare incidenze negative significative sono assoggettati alle vigenti disposizioni provenienti dalla normativa specifica e, in particolare, all'obbligo di presentare il documento di studio per la valutazione di incidenza di cui alla DGR 3173/2006.
5. fatta salva la normativa specifica relativa ai siti della Rete Natura 2000 e agli strumenti di pianificazione e gestione sovraordinati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 delle presenti norme.

## **Articolo 10. - Piani d'area o di settore: Piano d'area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca - Vittoria Valle**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. il territorio della Vallata è interessato dal Piano d'area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca - Vittoria Valle, adottato con DGR N.3855 del 13/12/2005. In seguito all'approvazione dello stesso, il P.I. in sede di adeguamento al P.A.T.I. recepirà le disposizioni del Piano d'area.

## **Articolo 11. - vincolo idrogeologico-forestale e vincolo di destinazione forestale**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- R.D.L. 30/12/1923, n. 3267.
- L.R. n. 52 del 1978.

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Il P.A.T.I. definisce il perimetro del vincolo idrogeologico e forestale. Il P.I. potrà motivatamente precisare tale indicazione, sulla base di documentate variazioni. All'interno del vincolo si applica la normativa prevista dal R.D.L. 30/12/1923, n. 3267. Tutti gli interventi da realizzarsi in questi ambiti dovranno essere corredati da progetto comprendente anche la relazione geologica o forestale in rapporto all'entità degli interventi.
2. E' individuato il perimetro delle aree oggetto di vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/78. La trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 227 del 2001 e dall'art. 15 della L.R. n. 52 del 1978. Il P.I. preciserà nel dettaglio l'esatta definizione dei perimetri delle aree.

## **Articolo 12. - Ambiti naturalistici di livello regionale.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- PTRC approvato con DCR N° 250 in data 13.12.1991, art. 19

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano delimita le aree individuate nel PTRC approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991, per le quali valgono le disposizioni fornite dallo stesso PTRC.

### DIRETTIVE

2. In questi ambiti il P.I. potrà prevedere, a fronte della demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi detrattori dell'integrità dell'ambito naturalistico, la determinazione di crediti edilizi.

## **Articolo 13. - Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- PTRC approvato con DCR N° 250 in data 13.12.1991, art. 34

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Il Piano individua le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale istituite dal PTRC, sulle quali si applicano dall'adozione fino all'entrata in vigore dell'apposito strumento previsto ai sensi dell'art. 34 delle NdA del PTRC le specifiche misure di salvaguardia elencate al Titolo VII delle NdA del PTRC.

## **Articolo 14. - Aree umide.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- PTRC approvato con DCR N° 250 in data 13.12.1991, art. 24
- Art. 41 L.r. 11/2004

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 3 - Carta delle Fragilità

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T.I. individua le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti nella più ampia definizione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 21 del PTRC approvato con DCR N° 250 in data 13.12.1991. A tali aree si applica inoltre la disciplina di cui all'art. 41 Lr 11/2004.

## **Articolo 15. - Centri storici.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Atlante regionale dei Centri Storici

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. nei centri storici individuati nell'elaborato Tav. 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" si applica la disciplina di cui all'articolo 32 delle presenti norme.

## **Articolo 16. - Strade romane**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- PTRC approvato con DCR N° 250 in data 13.12.1991, art. 28

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Piano individua, conformemente a quanto disposto dall'art. 28 del PTRC approvato con DCR N° 250 in data 13.12.1991, gli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane e medievali riportati nel PTRC stesso.
2. Il PI, sulla base di approfondimenti per l'individuazione e la precisazione di antichi tracciati visibili, provvederà alla localizzazione ed organizzazione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, coerenti con le caratteristiche peculiari dei predetti tracciati.

## **Articolo 17. - Fascia di rispetto dell'idrografia e degli specchi lacuali.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904 n. 523
- art. 41 L.R. 11/2004

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 3 - Carta delle fragilità

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua le zone di tutela di laghi, fiumi, torrenti e canali, anche ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

### DIRETTIVE

2. È istituita una fascia di tutela di profondità non inferiore a m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali di Lago e Santa Maria, ed è istituita altresì una fascia di tutela di profondità non inferiore a m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani.
3. Il PI avrà cura di recepire tali fasce di tutela, per le quali prevedere apposita normativa di tutela e salvaguardia, salva restando la possibilità per il P.I. di stabilire, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. 11/04, distanze diverse rispetto a quelle sopra indicate, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, considerando le preesistenze (quali edifici, manufatti e sedi viarie) al fine di consentirne il restauro, il risanamento e la ristrutturazione, fermo il rispetto del limite di inedificabilità stabilito ai sensi del R.D. 523/1904 e 368/1904.
4. Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
5. La demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale all'interno di queste fasce di rispetto, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all'articolo 36 della legge regionale n.11/2004.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Sono vietate le recinzioni e le costruzioni anche precarie, che impediscano l'accesso per una fascia di almeno 4 metri dall'unghia interna dei corsi d'acqua.
7. Sino ad avvenuta approvazione del P.I. valgono le disposizioni contenute nei PRG vigenti.

## **Articolo 18. - Cave**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- DPR 09/04/1959 n. 128 - Art. 104
- Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua le aree di sedime delle cave autorizzate e relative aree di rispetto.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà ad aggiornare il censimento delle cave autorizzate, recependone il perimetro e prevedendo i limiti all'edificazione previsti dalla normativa in vigore.
3. Nell'ambito delle cave, il P.I. può ammettere la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati, condizionata - mediante atto unilaterale d'obbligo ai sensi art. 11 legge 241/90 - alla loro demolizione entro i termini previsti per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava come previsti nell'atto che autorizza la coltivazione.
4. Il P.I. potrà individuare gli edifici soggetti a demolizione di cui al presente articolo, e disciplinare le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 11/2004 e dalle presenti norme.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'A.S.L. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere.

## **Articolo 19. - viabilità, fasce di rispetto e limite dei centri abitati.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 285/1992.

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### DIRETTIVE

1. Il P.I. potrà favorire la rilocalizzazione degli edifici presenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità extraurbana principale, nonché degli eventuali ostacoli anche solo visivi, mediante il rilascio del credito edilizio.
2. Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita:
  - la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
  - la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica etc.).

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. all'interno delle fasce di rispetto della viabilità, fatte salve eventuali eccezioni e deroghe espressamente previste dalla legge, non sono consentite nuove edificazioni. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso di demolizione la ricostruzione dovrà rispettare le vigenti distanze minime dall'infrastruttura.

## **Articolo 20. - depuratori e fasce di rispetto.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Deliberazione Min.LL.PP.4 febbraio 1977

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Nell'ambito della fasce di rispetto dei depuratori sono consentite esclusivamente le opere relative agli impianti di depurazione e ai parcheggi, altre opere pubbliche o di pubblico interesse nonché gli interventi ammessi dalla specifica disciplina sugli edifici esistenti entro la fascia di rispetto.

## **Articolo 21. - Pozzi di prelievo idropotabile e fasce di rispetto.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Direttiva 2000/60/CE
- D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, art. 94

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 3 - Carta delle fragilità

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua nella Tav. 3 - Carta delle fragilità le fasce di rispetto e tutela circostanti ai pozzi di prelievo idropotabile al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

### DIRETTIVE

2. Si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, della Direttiva 2000/60/CE e delle norme di recepimento del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Nelle fasce di rispetto circostanti alle risorse idropotabili di cui al presente articolo l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotto in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "codice di buona pratica agricola" (cfr. Direttiva 1991/676/CE).

3. A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Per la captazione di acque superficiali dovrà essere verificata la prevenzione del dissesto idrogeologico, provvedendo ove necessario alla sistemazione di pendici e sponde.

## **Articolo 22. - Elettrodotti e fasce di rispetto.**

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. 36/2001.
- D.P.C.M. 8 luglio 2003.

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

#### CONTENUTI E FINALITÀ

1. il Piano individua per il territorio della Vallata gli elettrodotti di seguito elencati:
  - 28.792 NERVESA - NOVE 71 Singola Terna Enel Distribuzione S.p.A., 132 kV
  - 28.679 NOVE 71 - PIEVE DI SOLIG Singola Terna Enel Distribuzione S.p.A., 132 kV
  - 22.217 SOVERZENE - SCORZE' Singola Terna Terna S.p.A., 220 kV
2. la normativa specifica fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
3. Il Piano intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale rispetto alle reti degli elettrodotti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici. A tale fine il Piano dispone la messa in atto di obiettivi di qualità secondo i seguenti indirizzi di riferimento:
  - definizione di criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
  - utilizzo dell'istituto del credito edilizio

#### DIRETTIVE

4. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti.
5. La determinazione, da parte del P.I., delle nuove edificazioni è subordinata, in prossimità degli elettrodotti, al rilevamento dei livelli di attenzione e sicurezza conformemente alla normativa vigente.
6. Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. In particolare, a norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.
7. Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, considerando anche i valori ambientali, paesaggistici e ambientali del territorio, messi in evidenza dal presente piano.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. L'individuazione effettiva delle fasce di rispetto degli elettrodotti all'interno della Tav 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" è convenzionale. L'esatta determinazione delle stesse avviene da parte dei soggetti e nel rispetto dei dettami stabiliti dalla legge.
9. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree



interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.

### **Articolo 23. - Metanodotti e fasce di rispetto.**

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO:

- D.M. 24 novembre 1984

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

#### CONTENUTI E FINALITÀ

#### DIRETTIVE

1. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984.
2. Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
3. A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. L'individuazione effettiva delle fasce di rispetto dei metanodotti all'interno della Tav 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" è convenzionale. L'esatta determinazione delle stesse avviene secondo quanto stabilito dalla disciplina specifica.

### **Articolo 24. - Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriali.**

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto n. 1265/1934.
- D.P.R. n. 285/1990
- Legge n. 166 del 2002.

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Gli interventi nelle aree di rispetto dei cimiteri sono subordinati al rispetto del Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della Legge 1 agosto 2002 n. 166.
2. Salvo diverse disposizioni da parte dei PRG vigenti legittimamente assentite, all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e i parcheggi. Sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile, effettuabile per una volta sola e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.

## **Articolo 25. - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D. Lgs 1 agosto 2003, n.259

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano, nell'obiettivo di prevenire e ridurre i possibili rischi dovuti ai campi elettromagnetici, dispone la verifica della compatibilità delle previsioni edificatorie in riferimento agli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed ai piani di localizzazione finalizzati allo sviluppo delle reti di comunicazione.

### DIRETTIVE

2. La determinazione, da parte del P.I., delle nuove edificazioni è subordinata, in prossimità degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, al rilevamento dei livelli di attenzione e sicurezza conformemente alla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, considerando anche i valori ambientali, paesaggistici e ambientali del territorio, messi in evidenza dal presente piano.
4. il P.I. potrà, anche facendo ricorso al rilascio del credito edilizio a norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, favorire la delocalizzazione degli edifici esistenti in contrasto con detti impianti e con le relative fasce di rispetto.

## B - VALORI E TUTELE

### Articolo 26. - Le invarianti del territorio della Vallata.

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b)

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;

#### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Fatti salvi i vincoli e le tutele derivanti dalla legislazione vigente e dalla pianificazione sovraordinata, il Piano individua e definisce le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, e agricola disciplinate mediante specifiche tutele, direttive e prescrizioni definite negli articoli che seguono e per le quali non operano i principi della temporaneità e della indennizzabilità.

### Articolo 27. - invarianti di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), g) e 41

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;
- Tav. Q.C. 6.1 - Carta Geomorfologica
- Tav. Q.C. 6.3 - Carta Idrogeologica

#### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua i siti da tutelare e da valorizzare in relazione alle particolari caratteristiche di natura geologica, geomorfologia e idrogeologica.
2. Il piano individua pertanto, quali valori di natura geologica, il complesso sistema di strutture geologiche a "cordonate", caratteristiche dell'Alta Pianura Trevigiana, che risultano costituite da una fitta alternanza di strati geologici di diversa natura e consistenza, caratterizzati da un elevato angolo di immersione e da profonde alterazioni prodotte dal sistema idrografico.
3. In maniera particolare, si individuano nella Tav. 2:
  - rocce conglomeratiche della struttura geologica a cordonate;
  - Struttura geologica delle rocce arenacee grossolanamente stratificate;
  - morene di Gai
  - morene di Tarzo
  - morena di sottocroda
4. Si individuano altresì le seguenti singolarità:
  - Geosito Volt di Val d'Arc
  - Sorgenti carsiche del massiccio carbonatico delle Prealpi (Follina), alcune delle quali alimentate da meccanismi a sifone (Piaveson, Pioveson);
  - Sorgenti minori
  - area degli hogback tra il Lierza ed il Cervano
  - Principali orli di scarpata e hogback
  - sistema di Col
  - sistema di Farrò (Valdelle)
  - sistema di Roncavazzai
  - incisioni fluvio-glaciali del Rio di Farrò e del Torrente Marsala
5. Si evidenziano inoltre le seguenti forme carsiche
  - Doline
  - Grotte

#### DIRETTIVE

6. Per ciascuno dei siti e degli elementi individuati dal Piano ai sensi del presente articolo, il P.I.

definirà ambiti di rispetto e/o modalità appropriate al fine di tutelare il bene e l'area di immediata vicinanza, proponendo modalità di valorizzazione che consentano la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, posti di sosta e altre strutture di supporto alla fruizione didattico-ricreativa dei luoghi.

7. Il P.I. potrà individuare all'interno di tali aree le emergenze puntuali, gli insiemi con valore iconico, i coni visuali da proteggere e i punti panoramici, indicando ove necessario aree di inedificabilità e tutelando anche elementi morfologici minori da operazioni di riordino fondiario particolarmente aggressivo.
8. Il P.I. introdurrà norme specifiche riguardanti la tutela e valorizzazione dei caratteri morfologici della zona collinare e montana quali creste, ripiani, falesie in corrispondenza dei tratti soggetti a erosione dei corsi d'acqua.
9. Il PI avrà cura di verificare che per le aree di cui al presente articolo siano vietate le opere che concorrono ad eliminare le singolarità geologiche così come sono percepite.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Nelle more dell'entrata in vigore del PI e comunque fatte salve eventuali previsioni più restrittive da parte dei PRG comunali, entro un raggio che dalle sorgenti è pari a:
  - 25 m all'interno dell'urbanizzazione consolidata, di cui agli artt. 46 e 47 delle presenti NTA, e delle aree servizi
  - 25 m qualora la sorgente si trovi ad una distanza di 100 m dal perimetro dell'urbanizzazione consolidata, di cui agli artt. 46 e 47 delle presenti NTA e delle aree servizi,
  - 200 m negli altri casi

È istituita una fascia di tutela entro la quale l'edificabilità è interdetta e sono vietate altresì le attività inquinanti, ivi incluse quelle agricole, e nella quale si considerano istituite zone buffer per le quali valgono le restrizioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 28 delle presenti NTA.

## Articolo 28. - Invarianti ambientali. Tutela dei valori naturalistici

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), d), g)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;
- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua e tutela le componenti naturalistiche del territorio della Vallata, salvaguardandone i caratteri al fine di arrestarne i processi degenerativi in corso. A tal fine, il Piano adotta specifica disciplina di tutela, orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio e valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti.
2. Il Piano, tra le zone soggette a tutela naturalistica, effettua altresì ricognizione delle eventuali aree già ricomprese nei SIC e ZPS, per la disciplina delle quali è fatta in ogni caso salva la normativa vigente.
3. Il Piano riporta in Tavola 1 i vincoli paesaggistici relativi ai Territori coperti da foreste e boschi ed ai corsi d'acqua, mentre sono individuati in Tavola 2 e in Tavola 4 gli ambiti di tutela naturalistica, classificati nelle seguenti categorie
  - Area nucleo o Core area;
  - Aree di connessione naturalistica
  - Buffer zones;
  - Corridoi ecologici (principali e secondari);
  - Isole ad elevata naturalità (stepping stones).
  - corsi d'acqua e formazioni riparie e idrofittiche
  - ambiti per la formazione di parchi e riserve d'interesse locale o comunale
4. In riferimento alle finalità della rete ecologica del PTCP, il P.A.T.I. si pone come obiettivo di:
  - a) favorire la interconnessione ecologica del territorio, ed in esso particolarmente del compendio della pianura con il compendio della collina e della montagna;
  - b) sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo ambiti territoriali da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete, formando attorno ai centri abitati, quando possibile, una cintura verde;
  - c) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle componenti della rete ecologica;
  - d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità ed obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
  - e) promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema attraverso l'introduzione di siepi campestri, di corridoi ecologici di connessione diffusa, che si traduca in una successione di microcorridoi e di piccole unità di habitat, a vantaggio della biodiversità e del paesaggio;
  - f) promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fossi, fossati e canali e delle relative sponde, evitando azioni di tombinatura e la creazione di sponde cementificate;
  - g) promuovere azioni al fine di preservare/recuperare gli ambienti carsici del territorio, in cui sono numerose le specie endemiche. A tal fine sono da prevedere eventuali opere di mitigazione, sulla premessa di specifici studi per garantire la permanenza delle componenti endogene ed ipogee di biodiversità;
  - h) incentivare l'incremento della frazione di necromassa legnosa ed il numero di alberi lasciati invecchiare definitivamente al fine di contribuire all'aumento della biodiversità animale a tutti i livelli, fornendo siti di rifugio, di alimentazione e di riproduzione;
  - i) inserire nei corridoi ecologici zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville in quanto collegabili alla direttrice principale dei corridoi."
5. Sono altresì individuati nella Tavola, quali 2 invarianti di tipo naturalistico-ambientale, i seguenti elementi:
  - Lame o pose

- monte Torresel
  - Cascata Rosada
  - singolarità vegetazionale - faggeta
  - macrostruttura ecologica sommitale (microcoro Cesen-Visentin)
  - struttura ecologica delle cordonate - microcoro delle grandi cordonate Combai-Pedeguarda
  - struttura ecologica delle cordonate - microcoro delle grandi cordonate Farrò-Nogarolo
  - struttura ecologica di versante (querceto-carpinetto-castagneto)
6. Il piano tutela inoltre in via prioritaria il biotopo dei laghi di S. Maria e di Lago per i quali dovranno essere perseguiti gli obiettivi volti a:
- conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità;
  - promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, strutture didattiche o musei all'aperto.
7. Per le finalità specifiche di cui al comma precedente:
- potrà essere individuata una prima fascia di tutela destinata a zona parco di interesse comunale per la quale, e per lo stesso fondo del lago, il P.I. dovrà attuare una politica perequativa volta ad acquisire al patrimonio pubblico le superfici del fondo dei laghi e delle sponde.
  - potrà essere individuata una seconda fascia di tutela denominata di ammortizzazione e transizione. In tale fascia è fatto d'obbligo il mantenimento di forme di coltivazione agraria a basso impatto, soprattutto in termini di fertilizzanti e la formazione di barriere verdi volte a trattenere il particolato.
  - potranno essere altresì individuate, intorno ai laghi ed in corrispondenza di importanti interruzioni di corridoi ecologici, aree denominate nodi di interconnessione all'interno delle quali il P.I., anche ricorrendo al credito edilizio, dovrà favorire la riconnessione con piantumazioni e se del caso manufatti (mitigazione delle barriere infrastrutturali).

#### DIRETTIVE GENERALI

8. I perimetri degli ambiti di cui ai commi precedenti possono essere precisati dal P.I., in ragione della scala, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali, e modificati per:
- accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto;
  - realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo;
  - esigenze di particolare tutela di alcune parti di territorio;
  - altre destinazioni di pubblico interesse.
  - Successivi rilievi ed approfondimenti derivanti da studi specialistici appositamente predisposti.
9. Il P.I. individuerà puntualmente le tipologie d'intervento ammissibili, le modalità realizzative e l'ubicazione per i nuovi interventi di edificazione nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali, previa schedatura del patrimonio edilizio esistente.
10. Il P.I., nel perseguimento delle finalità di cui al comma 4 del presente articolo, assumerà comunque i seguenti principi:
- conservare e salvaguardare le caratteristiche di naturalità e biodiversità dei luoghi;
  - promuovere la conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, strutture didattiche o musei all'aperto;
  - mitigare le pressioni antropiche in atto, o eliminando la fonte di pressione o introducendo elementi compensatori di mitigazione e di filtro.
11. Il P.I. dovrà in ogni caso perseguire e favorire il contenimento di tutti quei processi che concorrono alla frammentazione delle strutture ecologiche o vegetazionali di grande scala, siano esse fluviali, dei versanti collinari o montani.
12. Il P.I. disporrà apposita normativa atta a garantire che scoline, fossi e capofossi siano mantenuti in funzione con argini in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione e che la viabilità rurale sia conservata in sterrato o eventualmente sostituita con fondo realizzato con materiali stabilizzati ecologici. Tali interventi potranno essere sostenuti da politiche di credito edilizio o di compensazione urbanistica attuabili dal P.I.
13. Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali, il P.I. prevede che siano salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche,

eventuali muri di sostegno o di recinzione esistenti in sassi e pietrame, garantendo che per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si faccia ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, anche con l'uso di terre rinforzate.

14. Il Piano promuove la gestione delle pratiche agricole finalizzata al mantenimento della biodiversità complessiva presente nel territorio, anche con riferimento al sostegno finanziario proveniente dai contributi comunitari e regionali.

#### DIRETTIVE SPECIFICHE

15. **Corsi d'acqua.** Il P.I. dovrà assicurare il mantenimento delle fasce vegetate esistenti lungo i corsi d'acqua e incentivare il loro potenziamento o nuovo impianto, nel rispetto della funzionalità idraulica dei corpi idrici e secondo le previsioni e le modalità d'impianto che saranno definite dal P.I. Il P.I. definirà inoltre una fascia di terreno lungo i corsi d'acqua da mettere a riposo con funzioni di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola e indicherà, in accordo con gli enti gestori, l'opportunità di utilizzo di aree o casse di espansione degli episodi di piena quali bacini di lagunaggio e fitodepurazione delle acque superficiali, anche ai fini dell'aumento della biodiversità e per l'impiego dell'area con finalità didattico-ricreative. In questi ambiti il P.I. favorirà la demolizione dei fabbricati privi di valenza storico-testimoniale o culturale presenti al loro interno, con agevolazioni finanziarie e/o credito edilizio.

Il P.I. prevedrà normativa appositamente finalizzata a garantire:

- La riduzione al minimo degli interventi di riassetto fondiario, contenendo le coltivazioni, soprattutto quelle richiedenti apporti rilevanti di nutrienti e pesticidi
  - il mantenimento degli apparati spondali dei corsi d'acqua in condizioni di naturalità evitando la canalizzazione ed il tombinamento e riducendo le impermeabilizzazioni degli stessi, ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi e comunque rivolgendo particolare attenzione all'uso dei materiali e alla loro integrazione con il contesto;
  - la rinaturalizzazione degli ambiti attraverso l'aumento del grado di connessione a mezzo di siepi e parti boscate, verificando che queste ultime siano mantenute prive di sottobosco e periodicamente assestate per consentire il deflusso dell'acqua;
  - che nelle opere di difesa idraulica si faccia uso possibilmente di interventi di consolidamento basati sulla bioingegneria e che interventi volti a arginare letti di corsi d'acqua caratterizzati da singolarità geologico-naturalistiche di particolare interesse conservino prioritariamente tali singolarità anche accettando modesti fenomeni di dissesto, a condizione che questi non risultino pericolosi
  - A tal riguardo l'Amm.ne comunale, d'intesa con la Provincia o altri Enti coordinatori, si renderà parte attiva nell'inserire dette aree nei Progetti Integrati d'Area (P.I.A.) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007/2013 e delle successive linee di finanziamento al fine di facilitare l'accesso ai contributi comunitari di cui al Reg. CE .1698/2005.
  - Per finalità di fruizione didattico-ricreativa, Il P.I. incentiverà, anche per mezzo del credito edilizio, la costituzione di servitù permanenti di uso pubblico
16. **Territori coperti da foreste e boschi.** Il P.I. dovrà evitare l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di accesso a fondi ed edifici esistenti, da autorizzare previo parere favorevole degli enti competenti: per tali strade il P.I. stabilirà le modalità di intervento e idonee misure compensative e di inserimento ambientale che escludano scavi e movimenti di terra rilevanti e garantiscano la funzionalità della rete di scolo delle acque meteoriche. Nel disciplinare gli interventi ammissibili nelle parti boscate delle aree di tutela naturalistica, il P.I. dovrà in ogni caso consentire gli interventi di forestazione e riforestazione e le opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica nonché gli interventi straordinari e necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari, ecc.. Per tali aree boscate, il P.I. prevederà altresì che la riconversione colturale in vigneto e/o frutteto, ove ammessa ai sensi di legge, sia realizzata a condizione che gli interventi di rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati in ambiti limitrofi, favorendo la ricostituzione del bosco originario ed il rafforzamento dei corridoi ecologici esistenti o a potenziamento delle eventuali aree a bosco, a macchia boscata o a riforestazione individuate nella Tav. 4. Il P.I. vietterà in ogni caso su tali aree la riconversione colturale in seminativo. In tutti gli interventi che prevedono la riduzione della parte boscata il P.I. dovrà in ogni caso prevedere l'obbligo di conservazione di esemplari di alto fusto e di siepi all'interno dei coltivi.
17. **Area nucleo o "Core areas".** In questa voce rientrano le aree ad elevata naturalità presenti nel territorio della Vallata, vale a dire i SIC, le ZPS individuati nella Tav. 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" ed i Biotopi individuati nella tav. 2 - "Carta delle Invarianti". Il P.I. dovrà vietare qualsiasi intervento che possa favorire la frammentazione delle aree nucleo, sia in termini di introduzione di elementi di antropizzazione, sia in termini di interventi di sostituzione delle strutture vegetazionali consolidate con coltivi a bassa naturalità ed alto apporto di fitofarmaci e nutrienti. Il P.I.

dovrà prevedere che tutti gli interventi volti a consolidare le presenze antropiche o diretti al miglioramento fondiario debbano essere accompagnati da misure compensative che dimostrino la conservazione del bilancio ambientale in termini di superficie dell'area core e di qualità e connettività della stessa. In queste aree:

- la realizzazione delle infrastrutture è subordinata a misure di mitigazione mirata alla continuità ecologica e faunistica ed al mantenimento della biodiversità;
- l'attività agricola dovrà essere indirizzata al mantenimento della biodiversità complessiva;
- le aree critiche devono intendersi prioritarie nella concentrazione di mitigazioni e compensazioni;
- è prescritta la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi ed i corsi d'acqua e l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per le opere di mitigazione ambientale degli impatti;

18. **Aree di connessione naturalistica e "buffer zones"**. Con riferimento alle reti ecologiche individuate dal "Documento di Piano" del PTCP, in Tavola 4 del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sono individuate delle Aree di Ammortizzazione-transizione finalizzate alla tutela e rafforzamento dei caratteri di naturalità del territorio. Tali aree dovranno essere destinate dal P.I. al potenziamento dei caratteri seminaturali dell'ecotessuto e a tal fine il P.I. disporrà che qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie sia attuato assicurando la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati, incentivando altresì l'aumento della naturalità di tali ambiti anche in contesto urbano o periurbano, contenendo le pratiche colturali maggiormente impattanti.

Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura secondo le previsioni della L.R. 13/2003 anche attraverso una politica di incentivi.

Ferme restando le indicazioni di cui al presente articolo, all'interno di questi ambiti sono ammesse attività di agricoltura non intensiva, di agriturismo, di didattica ambientale e per il tempo libero a limitato impatto. Non sono ammesse edificazioni ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti.

19. **Corridoi ecologici**. Il P.I. dovrà assicurarne la conservazione e favorirne il potenziamento e la ricomposizione, in relazione alle previsioni sovraordinate di cui alla Tav. 3.1 del PTCP, garantendone la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche. Per tali ambiti valgono in ogni caso le norme riferite alle zone boscate, ove trattasi di corridoi boschivi, e le norme dei corsi d'acqua e delle formazioni riparie, ove trattasi di corsi d'acqua. Nei tratti di interruzione dei corridoi il P.I. favorirà la riconnessione con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità che saranno normati dal medesimo P.I.

20. **Isole ad elevata naturalità o "stepping stones"**. Il P.I. disporrà specifica normativa atta a preservarne la consistenza quale patrimonio ecologico residuo incentivandone il potenziamento. In sede di delimitazione di dettaglio degli ambiti il P.I., potrà prevedere l'eventuale possibilità e modalità di cessione di boschi e macchie boscate di interesse pubblico a fronte di un credito edilizio compensativo da collocare all'interno delle A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o produttiva.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI GENERALI

21. In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo, sino a diversa disciplina da parte del PI, sono vietate attività e interventi che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a titolo esemplificativo: cave di qualsiasi tipo; discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici intensivi; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all'attività rurale, di accesso agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.

22. Ove il P.I. non lo vieti espressamente, potranno derogare dal divieto di cui al precedente comma unicamente i movimenti di terra che si identificano come miglioramenti agrari del fondo e che prevedano sistemazioni con quote di compenso, quindi in ogni caso senza asportare materiale di alcun tipo fuori dai confini aziendali.

23. Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure di compensazione ambientale al fine di mantenere la qualità ecologica complessiva dell'area.

24. Nelle parti boscate di ogni area di tutela è vietata la riconversione colturale che preveda l'eliminazione e la sostituzione del bosco nei seguenti casi:



- a. boschi su scarpata e versanti con pendenza maggiore al 30%;
- b. quando venga compromessa l'integrità del bosco innescando processi di frammentazione della matrice;
- c. nel caso di interventi che determinino l'interruzione di un corridoio ecologico principale o secondario.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI

25. Nell'ambito dei SIC o delle ZPS, salvo norme specifiche introdotte dai Piani di Gestione dei Siti, qualsiasi intervento di natura antropica deve essere preceduto da procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa vigente. Lo studio di incidenza dovrà essere previsto anche per interventi compresi entro una congrua area circostante salvo per gli interventi di limitata entità per i quali si escluda un impatto significativo, quali a titolo esemplificativo quelli elencati al paragrafo 3 punti A e B dell' ALLEGATO A alla DGR n. 3173 del 10.10.2006. La congruità dell'area circostante potrà essere definita in relazione alla rumorosità dei lavori previsti ed alla loro distanza da siti di particolare interesse quali: dormitori di avifauna, garzaie, roost, etc..
26. Nelle aree di connessione naturalistica e buffer zones è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi e ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento, fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia. Sono altresì vietate attività ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti dal punto di vista ambientale.
27. Nelle aree di connessione naturalistica e buffer zones le nuove infrastrutture e gli interventi di riqualificazione e potenziamento sulle esistenti, se non soggette a VIA, sono subordinate a verifica di compatibilità ambientale con individuazione di mitigazioni e/o compensazioni ambientali.
28. In adeguamento al PTCP, nelle aree nucleo, nelle aree di connessione naturalistica e lungo i corridoi ecologici, anche quando precisati dal PI, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare a valutazione di incidenza ambientale, è vietato:
  - illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
  - formare nuovi sentieri ad eccezione di quelli legati alla valorizzazione delle risorse territoriali;
  - realizzare nuove edificazioni sparse, salvo quelle necessarie per l'attività dell'imprenditore agricolo e confermate dai piani aziendali approvati ai sensi della L.r.11/2004;
  - realizzare coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere;
29. In adeguamento al PTCP, nelle aree nucleo, nelle aree di connessione naturalistica e lungo i corridoi ecologici, anche quando precisati dal PI ma esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata, agli A.T.O. 1 – "Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale" ed "A.T.O. 2 - Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva", sono ammessi esclusivamente:
  - riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
  - dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione di sistemi per l'attraversamento della fauna;
  - riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
  - interventi forestali tesi al miglioramento delle formazioni boschive che prevedano la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
  - interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
  - interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
30. Fino all'entrata in vigore del P.I. nelle aree nucleo e nelle aree di connessione naturalistica sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, fatto salvo quanto previsto al comma 29 del presente articolo.
31. In adeguamento al PTCP, nelle buffer zone è vietato, anche a seguito della precisazione cartografica operata in sede di PI, realizzare coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
32. Fino all'entrata in vigore del P.I. nelle aree nucleo, nelle aree di connessione naturalistica e nelle buffer zone sono vietati i movimenti terra non esplicitamente ammessi da altri articoli delle presenti norme e l'alterazione dell'apparato boschivo o vegetazionale, fatte salve le necessità di manutenzione e assestamento.

## **Articolo 29. - Invarianti paesaggistiche. Tutela delle principali emergenze paesaggistiche del territorio della Vallata.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), g)
- D.Lgs. 42/2004 s.m.i.
- Intesa Stato-Regioni di cui alla DGR n. 1503 del 2009

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;
- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PATI promuove la conservazione e/o il ripristino dei caratteri identitari e di valore paesaggistico del territorio della Vallata, di cui si riconoscono le peculiarità paesaggistiche, anche in relazione al turismo culturale ed all'uso sociale delle risorse. Sono pertanto individuati e disciplinati:
  - a. ambiti di rilievo paesaggistico
  - b. percorsi di valore paesaggistico
  - c. elementi di valore paesaggistico
2. Il Piano tutela e salvaguardia gli ambiti che presentano elementi paesaggistici di pregio e che caratterizzano il territorio della Vallata, qualificandoli come ambiti di rilievo paesaggistico. Tali ambiti sono in particolare individuati nella Tav. 2, e sono:
  - Colle Ronch
  - ambito delle Marzolle
  - ambito delle Valdelle
  - Insieme paesistico del borgo di Rolle
  - ambito del Mondragon
  - ambito del Calvario
  - ambito del Monte Frascon
  - ambito "Le Perdonanze"
  - ambito "Le Volpere"
  - ambito paesaggistico della "Pista"
  - Laghi di Santa Maria e Lago
  - Valle interclusa Serra
  - Valle interclusa Tenada
  - Valle interclusa delle Vallalte
3. Il P.I. dovrà inoltre individuare nel dettaglio e perimetrare i seguenti ambiti:
  - Geosito delle Valdelle
  - Geosito delle Marzolle
  - Sorgente S.Scolastica
  - Morena Carniellon
  - Contesto dei Mulini a Valmareno
  - ambito del torrente Ruio e bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino.
4. Il P.I. potrà in ogni caso individuare eventuali ulteriori ambiti d'interesse paesaggistico da sottoporre a tutela e introdurre limitate modifiche alla loro delimitazione.
5. Il Piano individua in Tav. 2 quali percorsi di valore paesaggistico la viabilità e gli itinerari veicolari dotati di un particolare interesse turistico e paesaggistico da valorizzare e tutelare. In particolare sono individuati:
  - SP 152
  - Strada Le Marzolle
  - Strada Le Valdelle
  - Strada "Maestra", che interessa i centri storici di Revine, Santa Maria, Lago e Soller.
  - Strada Vecia Longhere - Tovina

- Strada del Prosecco e vini dei colli
  - Via dei Mulini - Cison di Valmarino
  - Via dei Mulini - Valmareno (Follina)
  - strada del Carmine
  - strada vecchia del Carmine
  - Strada "Praderadego"
6. Per la S.P. 152, in quanto viabilità di particolare interesse turistico e paesaggistico, il P.I. dovrà dettare puntuali norme di tutela delle visuali rispetto ai principali contesti di interesse paesaggistico:
- zona collinare di Miane;
  - centri storici di Campea, Premaor, Farrò, Rolle; colli di Arfanta, Resera e Tarzo;
  - centri storici di Nogarolo e Revine.
7. Quali altri tratti viari d'interesse turistico da individuare e salvaguardare in sede di redazione del P.I. si richiamano inoltre:
- la strada delle Crode e la vecchia strada di Farrò in comune di Follina;
  - il Sentiero turistico E7
  - gli itinerari cicloturistici delle prealpi trevigiane
  - gli itinerari cicloturistici delle vie dell'acqua.
8. Il P.I. potrà individuare ulteriori tratti, preferibilmente connessi a quelli precedentemente descritti, da tutelare e valorizzare ai fini turistico-paesaggistici.
9. Sono inoltre individuati i seguenti elementi di valore paesaggistico, allo scopo della loro tutela e valorizzazione:
- la cava di pietra molitoria a Follina,
  - le Cave del Molinetto a Tarzo
  - la cava di argilla a Revine Lago
  - la cava di calcare a Revine Lago
  - la cava di silice a Revine Lago
  - le miniere di lignite a Campea.
  - le malghe
10. Il presente articolo non si applica in ogni caso per le aree che, pur ricomprese negli ambiti di tutela, sono caratterizzate da edificazione diffusa ed aree di urbanizzazione consolidata in zona agricola e per i quali si applicano le relative norme.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono in via sostitutiva del Piano Paesaggistico Regionale del Veneto e, successivamente all'approvazione di quest'ultimo, valgono entro i limiti della disciplina dettata da tale strumento sovraordinato.

#### DIRETTIVE GENERALI

12. Per tutti gli ambiti di rilievo paesaggistico individuati ai sensi del presente articolo il PI provvederà a dettare la disciplina per la loro tutela, salvaguardia e valorizzazione. In particolare, potranno essere predisposte specifiche misure di tutela e di riqualificazione a mezzo di schede d'ambito, in relazione alla specificità dei diversi ambiti di rilievo paesaggistico ed alla loro qualità, definita sulla base di specifici indici quali, a titolo esemplificativo, la visibilità o intervisibilità, la rappresentatività ed il valore evocativo, l'integrità, l'armonia d'insieme, ecc., individuano inoltre in tali schede le criticità presenti, le pressioni in atto e le soluzioni prospettate, anche di carattere normativo.
13. Per tutti gli ambiti di rilievo paesaggistico individuati ai sensi del presente articolo, oltre a quanto previsto negli obiettivi specifici di pianificazione eventualmente previsti per ogni singolo A.T.O. o per le specifiche schede d'ambito, il P.I. dovrà predisporre apposita normativa volta a conservare gli aspetti fisici ed ecologici che costituiscono il substrato del paesaggio percepito ed in particolare garantire:
- a. la conservazione integrale degli involucri del patrimonio edilizio tradizionale esistente di pregio, compresa l'edilizia minore e rurale, nelle forme e materiali originari, prescrivendo la conservazione delle parti anche interne di valore ancora integre;
  - b. che eventuali impianti, apparecchiature, locali tecnici siano integrati all'interno dei volumi esistenti o realizzati interrati o seminterrati purché adeguatamente mascherati con sistemazioni a verde;
  - c. che a seguito di schedatura puntuale, vengano definite le modalità per il trasferimento dei volumi incongrui con l'assegnazione di credito edilizio compensativo o la loro ricomposizione e inserimento paesaggistico;

- d. che le sistemazioni esterne e a verde si integrino con il contesto tradizionale;
  - e. che le viabilità vicinale e interpodereale sia realizzata preferibilmente in sterrato o con materiali e tecniche a basso impatto visivo quali terre stabilizzate o materiali similari evitando, dove possibile, l'impiego dell'asfalto.
14. Rispetto ai percorsi di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8 del presente articolo, il P.I. dovrà indicare con particolare attenzione le testimonianze storiche, ambientali e paesaggistiche da preservare, anche, ma non esclusivamente, in coordinamento con principi e disposizioni di cui all'art. 34 delle presenti norme.
15. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il PI avrà facoltà di individuare ulteriori opere incongrue ed elementi di degrado cui applicare la specifica disciplina delle presenti norme.

#### DIRETTIVE SPECIFICHE

16. Con riferimento agli A.T.O. di tipo 4 e 5 di cui all'art. 43 delle presenti norme, il P.I. dovrà definire puntualmente i criteri d'intervento sull'edificato esistente, dovrà essere conservata la parte boscata in sommità oltre alle macchie boscate esistenti sul versante, e la formazione di nuovi impianti a vigneto o nuove sistemazioni agrarie dovranno comprendere obbligatoriamente, quale intervento compensativo, la creazione di siepi o macchie boscate.
17. In riferimento alla viabilità ed agli itinerari veicolari dotati di un particolare interesse turistico e paesaggistico, il P.I. dovrà dettare norme che regolino i criteri per l'intervento per le opere prospicienti la sede stradale, per la salvaguardia dei con visuali, per la conservazione degli elementi tipici e d'interesse testimoniale anche minori e per la dotazione di adeguati spazi di sosta e piazzole panoramiche.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

18. Fino all'entrata in vigore del P.I.:
- Ferma restando la disciplina di cui al comma 10 del presente articolo, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 3 comma 1 del DPR 380/2001; potrà essere richiesta, da parte dell'Ufficio Tecnico, documentazione utile a verificare l'inserimento paesaggistico degli interventi di nuova edificazione.
  - sono vietati i movimenti terra non esplicitamente ammessi da altri articoli delle presenti norme e l'alterazione dell'apparato boschivo o vegetazionale, fatte salve le necessità di manutenzione e assestamento forestale.

## **Articolo 30. - Invarianti paesaggistiche. Disciplina dei coni visuali.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004
- D.Lgs. 42/2004 s.m.i.
- Intesa Stato-Regioni di cui alla DGR n. 1503 del 2009

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav.4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano, al fine di valorizzare le risorse di eccellenza paesaggistica del territorio, disciplina e tutela particolari e significative connotazioni paesaggistiche del territorio della Vallata individuate a mezzo dei coni visuali e dei relativi campi visivi, nonché dai percorsi panoramici che attraversano il territorio.
2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di osservazione, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela. La tutela del cono visuale si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di osservazione ed il panorama individuato come meritevole di tutela. La salvaguardia del panorama individuato come meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.
3. Il P.I., recependo le previsioni del P.A.T.I., precisa ed integra l'individuazione dei coni visuali operata dal P.A.T.I. stesso, anche nelle finalità di:
  - salvaguardare le prospettive, coerentemente con le direttive per i contesti figurativi
  - evitare l'interferenza di infrastrutture, manufatti tecnologici, insegne e cartelloni e modifiche all'assetto viario storico
  - valorizzare i coni visuali con la realizzazione di itinerari storico-culturali e paesaggistici
  - verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati da coni visuali.
4. Il P.I. potrà inoltre dettare la normativa che disciplina le singole aree interessate dal campo visivo definito dal cono visuale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono in via sostitutiva del Piano Paesaggistico Regionale del Veneto e, successivamente all'approvazione di quest'ultimo, valgono entro i limiti della disciplina dettata da tale strumento sovraordinato.

### DIRETTIVE

6. Il P.I. sulla base di analisi di contesto e di obiettivi specifici di salvaguardia e riqualificazione delle vedute panoramiche dovrà precisare le tutele e i vincoli derivanti in corrispondenza dei coni visuali riportati negli elaborati del P.A.T.I., secondo la distinzione nelle seguenti categorie:
  - a. coni visuali relativi a vedute nelle quali è riscontrabile il mantenimento dei caratteri originari del paesaggio,
  - b. coni visuali nei quali la percezione visiva dei caratteri originari è stata oggetto di alterazione, dovuta all'inserimento di elementi di degrado e/o di elementi che hanno ridotto la fruibilità visiva del quadro panoramico.
7. Il P.I. potrà motivatamente precisare l'individuazione, l'orientamento e l'ampiezza dei coni visuali riportata negli elaborati del P.A.T.I.;
8. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori coni visuali rispetto a quelli riportati negli elaborati del P.A.T.I., precisando la distinzione degli stessi nelle categorie di cui al comma 6 del presente articolo;
9. Con riferimento alle categorie di cui al comma 6 del presente articolo, dovranno essere individuate le opportune forme di tutela e di recupero dei caratteri connotativi del paesaggio, da attivare sia mediante i successivi livelli di pianificazione comunale, anche in riferimento alle forme di incentivazione e di compenso previste dalle politiche di sviluppo, o facendo ricorso agli accordi ex art. 6 L.r. 11/2004 s.m.i. In particolare, il P.I. potrà:
  - per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali, individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;
  - per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali, verificare il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definire il tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo

da recuperare gli elementi di qualità delle vedute;

- verificare le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definendo gli interventi di recupero e miglioramento, disciplinando la pianificazione comunale, introducendo disposizioni specifiche anche a seguito di una valutazione sotto il profilo planvolumetrico, in modo da non occludere visuali significative. Per ogni intervento il PI potrà prevedere il corredo di documentazione fotografica dell'intero ambito a dimostrazione del corretto inserimento nel paesaggio circostante.

10. All'interno del campo visivo individuato dal cono visuale il P.I. ha facoltà di individuare elementi detrattori per i quali vale la disciplina di cui all'art. 53 delle presenti norme;

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. In attesa dell'approvazione del P.I., per i coni visuali sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- a. la tutela del cono visuale e/o del relativo campo visivo si effettua evitando che l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato ne alteri in modo significativo o impedisca la percezione. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo e/o impediscano le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione;
- b. fermo restando quanto disposto dal precedente punto a), la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte della commissione edilizia integrata e del responsabile del provvedimento finale, che dia conto del rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite dal provvedimento abilitativo in esame, nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali o altre opere di mitigazione, purché non concorrano ad impedire la visuale sul contesto tutelato.

## **Articolo 31. - Invarianti storico – testimoniali. Edifici di valore storico-culturale, Ville Venete, pertinenze scoperte da tutelare, contesti figurativi dei complessi monumentali.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b), g) ed h) ed art. 40

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;
- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità.

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano persegue la tutela degli edifici di valore storico-testimoniale, intesi quali edifici interessati da vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., edifici catalogati dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, edifici di archeologia industriale ed edifici per i quali è comunque riconoscibile il valore storico e testimoniale, ivi inclusi gli edifici di valore individuati dal PTCP ed i fabbricati o manufatti aventi particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, già individuati con apposito grado di protezione dai P.R.G. vigenti o da individuarsi nell'ambito del P.I., attraverso previsioni finalizzate a mantenere l'integrità di questi beni salva restando la disciplina di tutela dettata per i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
2. Il Piano individua e promuove la salvaguardia delle pertinenze scoperte relative agli edifici di grande valore architettonico e/o storico testimoniale, ivi incluse le Ville Venete. La tutela avviene preservando gli spazi aperti o comunque non edificati e valorizzando i percorsi, gli elementi costitutivi del paesaggio, gli accessi, gli assi prospettici e la percezione dai diversi punti visuali.
3. Il P.I. persegue altresì la tutela dei Contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete, individuati in corrispondenza di edifici di valore storico-culturale, intesi ai sensi del comma 1 del presente articolo, e tali da ricomprendere le aree di pertinenza, i percorsi e l'organizzazione agraria e del paesaggio che detti edifici hanno generato, costituendo un corredo tipologico decorativo che si distingue per valore e tipicità secondo il profilo paesaggistico. La tutela avviene preservando gli spazi aperti o comunque non edificati e valorizzando i percorsi, gli elementi costitutivi del paesaggio, gli accessi, gli assi prospettici e la percezione dai diversi punti visuali.

### DIRETTIVE

4. In sede di P.I. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 11/2004, andranno attribuiti ai manufatti di cui al presente articolo le corrispondenti categorie di intervento, attraverso i gradi di protezione definiti per i centri storici nelle presenti Norme Tecniche e precisando – attraverso apposita schedatura – le modalità d'intervento e, se del caso, le eventuali integrazioni volumetriche e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione di eminente interesse.
5. Negli immobili ed aree oggetto di vincolo da parte dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal suddetto ente e dal P.A.T.I..
6. Il P.I. stabilirà altresì i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte da tutelare (parchi, giardini, viali, ecc.) e per i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli, ecc.).
7. Il P.I. dovrà verificare l'esistenza e lo stato di conservazione delle pertinenze non individuate dal P.A.T.I. riconducibili alle Ville Venete al fine di definirne mediante apposita schedatura i livelli di tutela e di valorizzazione appropriati utilizzando, quando opportuno, l'istituto del credito edilizio.
8. Il P.I. potrà inoltre precisare, in ragione della sua scala grafica, i perimetri dei contesti figurativi dei complessi monumentali, attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione, elencati in ordine di priorità:
  - I. uso di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limite delle aree boscate, ecc.) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
  - II. definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza di limiti di cui al punto precedente;
  - III. uso di limiti amministrativi o catastali, in mancanza di limiti di cui al punto precedente.
9. Il P.I. definirà le linee guida per la riqualificazione e miglioramento degli edifici e delle parti scoperte che contrastano con i caratteri storici e paesaggistici delle pertinenze degli edifici e dei contesti figurativi individuati dal PATI od ulteriormente individuabili anche in sede di redazione del P.I..
10. Il P.I. potrà formulare apposite disposizioni affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, venga conservato nella sua conformazione originaria, inibendo l'edificazione ove questa comporti sensibili

- variazioni prospettiche limitazioni nella pubblica fruizione del contesto figurativo.
11. Per i contesti figurativi e le pertinenze scoperte il P.I. dispone apposita normativa volta a:
    - a. salvaguardare la visibilità complessiva ed i limiti dei contesti con schermature arboree;
    - b. mantenere gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazioni tra edifici e contesto paesaggistico;
    - c. favorire l'eliminazione degli eventuali elementi detrattori anche mediante il ricorso al credito edilizio;
    - d. riconsiderare, mediante perequazione e crediti edilizi, eventuali aree edificabili previste dallo strumento previgente all'interno dell'ambito di tutela.
  12. Per le risorse culturali d'interesse provinciale, di cui all'elaborato Tav. 4.4 del PTCP, il P.I. detta le norme finalizzate ad assicurare:
    - a. l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
    - b. l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
    - c. indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
    - d. l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti.
  13. Le risorse culturali d'interesse provinciale individuate all'interno dell'elaborato Tav. 4.4 del PTCP sono soggette ad una progettazione articolata in quattro momenti:
    - a. riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente
    - b. riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito
    - c. disciplina degli usi, funzioni ed attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali
    - d. disciplina delle procedure e dei programmi d'intervento ammissibili.
  14. il P.I. potrà motivatamente individuare edifici di valore storico-testimoniale in aggiunta rispetto a quanto individuato dal P.A.T.I. per i quali applicare la disciplina di cui al presente articolo, anche in considerazione degli elaborati Tav. 4.3 e Tav 4.4 del PTCP.
  15. Per gli edifici che dovessero risultare di interesse storico-testimoniale, già individuati dal P.A.T.I. o individuabili dal PI secondo quanto disposto dal comma precedente, situati in aree di pregio naturalistico e ambientale, il P.I., mediante apposita schedatura, dovrà applicare un grado di protezione adeguato al valore del fabbricato, definendone le destinazioni compatibili con la corretta tutela dell'edificio ad esclusione di quelle produttive, inquinanti o in contrasto con l'ambiente. Eventuali cambi di destinazione non comporteranno per l'Amministrazione Comunale l'obbligatorietà di fornire i servizi tecnologici ove detti fabbricati risultino lontani dall'edificato consolidato.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

16. Nelle aree relative ai contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete, ai sensi del 4° comma dell'articolo 41 della legge regionale 11/2004, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari.
17. All'interno dei Contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete possono essere effettuati interventi sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti alla conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al ripristino dei caratteri originari; sono da escludersi opere di modifica dei tracciati stradali esistenti e interventi di nuova edificazione che non siano esplicitamente ricompresi nelle previsioni del P.I..
18. Per gli edifici di valore storico-testimoniale già individuati con grado di protezione dai singoli P.R.G., anche in zona agricola, si applicano le tutele e le modalità d'intervento già definite da tali strumenti urbanistici.
19. Per gli edifici che dovessero risultare di interesse storico-testimoniale non già schedati, il P.I. dovrà applicare un grado di protezione adeguato al valore del fabbricato.



## Articolo 32. - Invarianti storico - testimoniali. Tutela e recupero dei centri storici

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. g) ed h) ed art. 40

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- Tav. 2 - Carta delle Invarianti
- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

2. Il Piano individua nella Tav. 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" i Centri Storici presenti nel territorio, censiti dall'Atlante dei Centri Storici del Veneto, e ne tutela il tessuto urbano mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la valorizzazione dell'insieme. Questi sono:

a Cison di Valmarino	Campo Molino Cison di Valmarino (Cisone) Mura Gai di Sopra Soller Tovena Gai di Sotto Zuel di La' Rolle
a Follina	Follina Farrò Valmareno (Mareno) Brumal
a Miane	Vergoman Visna' di Miane Miane Colmellere (B.go Colle Mellere) Campea Premaor Combai
a Revine Lago	Sottocroda (Sotto Croda) Lago S. Maria Revine
a Tarzo	Resera Nogarolo Tarzo Corbanese Fratte Colmaggiore (Cal Maggiore) Introvigne

3. La Tav. 2 - "carta delle invarianti" e la Tav. 4 - "Carta della Trasformabilità" individuano altresì il centro storico di San Boldo per il quale valgono gli stessi principi di cui al comma precedente e si applicano le disposizioni generali di cui al presente articolo.
4. All'interno dei centri storici maggiori e minori il Piano individua simbolicamente gli edifici di maggior interesse architettonico, quali abbazie, chiese, ville, ecc..
5. Rispetto a quanto previsto dal P.A.T.I. e dal P.I. devono comunque ritenersi prevalenti le disposizioni di tutela e salvaguardia eventualmente stabilite, ai sensi della normativa vigente, dagli enti ed autorità preposti alla tutela dei beni culturali.

### DIRETTIVE

6. Il P.I. dovrà individuare puntualmente e disciplinare, con apposita scheda d'intervento e grado di protezione, le edificazioni che costituiscono il tessuto insediativo storico.

7. Il P.I. stabilisce per gli edifici e le loro pertinenze le categorie tipologiche cui far corrispondere tutele e interventi di recupero-valorizzazione appropriati, definendone gli interventi ammissibili e le modalità d'attuazione degli stessi alla luce di una schedatura dei singoli manufatti e degli spazi scoperti di pertinenza.
8. Il P.I., sulla base delle categorie di seguito indicate, provvederà conseguentemente ad attribuire a ciascun manufatto la corrispondente categoria di intervento attraverso i seguenti gradi di protezione:
  - (1) edifici di rilevante valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna.** Sono consentiti, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro, con l'obiettivo del ripristino dei valori originari con destinazione d'uso uguale o assimilabile a quella originaria. Ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse architettonico-monumentale o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
  - (2) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni.** Sono consentiti, oltre agli interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di risanamento conservativo con l'obiettivo della conservazione unitaria degli elementi principali della morfologia, della distribuzione e della tipologia edilizia, in quanto contribuiscono complessivamente a determinare il valore storico-ambientale dell'edificio. La destinazione d'uso deve essere analoga o compatibile rispetto a quella originaria.
  - (3) edifici di buon valore storico-testimoniale, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni, per le caratteristiche storico-artistiche e per il rapporto con il contesto ambientale circostante.** L'intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia con vincolo planivolumetrico totale senza aumento di volume né di superficie di calpestio. E' prescritto il restauro di tutti gli elementi interni ed esterni morfologicamente rilevanti, con le modalità dell'art. 3 del DPR 380/2001. Sono consentite demolizioni parziali per le parti originarie e/o prive di pregio. La destinazione d'uso deve essere analoga o compatibile rispetto a quella originaria.
  - (4) edifici di valore storico-testimoniale, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante.** L'intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia con vincolo planivolumetrico parziale, ammettendo la demolizione con recupero volumetrico delle parti non significative per comprovate esigenze igienico-sanitarie e funzionali. E' prescritto il restauro delle strutture esterne morfologicamente interessanti, con le modalità dell'art. 3 del DPR 380/2001. Le destinazioni d'uso sono quelle ammesse dalla zona urbanistica.
  - (5) edifici con nessun valore storico-testimoniale. L'intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia globale, anche con demolizione e ricostruzione sino al conseguimento di volumi aventi sagome e consistenze diverse rispetto allo stato di fatto.** L'intervento deve essere finalizzato a ripristinare nel fabbricato connotati compatibili con il contesto ambientale, anche attraverso l'eliminazione di superfetazioni o sovrastrutture, ridisegno delle facciate e delle coperture, sostituzioni dei materiali o degli elementi estranei alla tradizione locale. Sono ammessi ampliamenti per comprovate esigenze igienico-sanitarie e funzionali. Le destinazioni d'uso sono quelle ammesse dalla zona urbanistica. In ogni caso i nuovi edifici dovranno integrarsi con l'edilizia esistente, sia nei caratteri formali, che nell'impiego dei materiali della tradizione locale. Le destinazioni d'uso sono quelle ammesse dalla zona urbanistica.
  - (6) edifici di nessun valore architettonico e storico-testimoniale estranei al contesto in cui si collocano.** L'intervento ammesso è la demolizione senza ricostruzione.
9. Il P.I. potrà ulteriormente variare la categoria attribuita ai manufatti, previa indagine storica e tecnica, ammettendo una tendenza verso la categoria immediatamente inferiore o superiore rispetto al valore attribuito. Ai fini della ammissibilità della variazione è necessario il parere del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia, con successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale. Le variazioni non potranno in ogni caso riguardare gli edifici individuati nelle categorie di cui ai punti (1) e (6).
10. Il P.I. individuerà in particolare gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale e in contrasto con gli obiettivi di tutela dei tessuti storici e disciplina i procedimenti e le modalità di riconversione dell'ambito e di attribuzione del credito edilizio compensativo, secondo gli indirizzi di cui alle presenti norme. Il P.I. dovrà altresì prevedere dettagliati criteri di inserimento/adeguamento delle edificazioni improprie esistenti o di nuova realizzazione, sia per i fabbricati che per gli scoperti, pubblici e privati.
11. I criteri normativi dettati dal P.I. dovranno essere informati alla tutela di tutti gli edifici e manufatti di interesse storico, monumentale e testimoniale, degli spazi urbani con valenza storica, ed alla conservazione o ripristino e riqualificazione dello scenario urbano d'insieme.
12. Con riferimento alle opere interne agli edifici, fatte in ogni caso salve le parti di pregio e l'impianto

tipologico, il P.I. dovrà definire possibilità di intervento finalizzate a favorire il riuso del patrimonio edilizio storico, indicandone tutte le destinazioni d'uso ritenute compatibili.

13. In adeguamento al PTCP si segnalano quali centri storici a rischio archeologico per i quali valgono anche le disposizioni di cui all'art. 40 delle presenti norme, i seguenti, con denominazione e delimitazione tratta dall'Atlante dei Centri storici del Veneto ed individuazione in Tav. 1:

- Cison di Valmarino (Cisone)
- Follina

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. Nel caso in cui nei beni di cui al presente articolo siano ammessi interventi non esclusivamente conservativi, il P.I. potrà prevedere che la progettazione:

- a. degli interventi d'iniziativa pubblica sia preferibilmente assoggettata a procedura concorsuale mirata alla selezione di proposte che costituiscano orientamento prescrittivo per le fasi successive
- b. degli interventi d'iniziativa privata sia assoggettata alla valutazione della Commissione Edilizia anche integrata, o se mancante di una Commissione ad hoc nominata dal Comune o, in alternativa, a procedura concorsuale
- c. garantisca gli interventi precedenti nelle fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva

15. Sino all'approvazione del primo P.I. valgono in ogni caso le prescrizioni determinate dalla schedatura degli edifici contenuta nei P.R.G. previgenti.

## **Articolo 33. - invariants storico - testimoniali. Tutela e valorizzazione delle presenze storiche, culturali e testimoniali del territorio.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua e tutela gli elementi di valore storico testimoniale, legati alla cultura ed agli eventi che hanno caratterizzato il territorio, conferendo ad esso una particolare identità storica, testimoniale e monumentale
2. tra questi si evidenziano in maniera particolare:
  - Abbazia di Follina
  - Castello di Cison di Valmarino
  - Lame di Revine
  - le singolarità della cultura materiale da Longhere a Segusino
  - le singolarità storico-architettoniche da da San Pietro di Feletto a Tarzo
  - le singolarità storico-architettoniche della via dei mulini a Cison di Valmarino
  - le singolarità storico-architettoniche della via dei mulini a Follina
  - singolarità della cultura materiale legate alla lavorazione della lana e della seta
  - il Mercato Storico a Follina
3. In aggiunta a quanto sopra riportato, in recepimento delle indicazioni del PTCP il P.A.T.I. individua puntualmente gli elementi rappresentativi della Grande Guerra, indicati di seguito:
  - per il comune di Cison di Valmarino:
    - Santuario Madonna delle Grazie
    - Capitello di San Liberale
    - Bosco delle Penne Mozze
    - Lapide alla Brigata Mantova
    - Strada dei 100 Giorni
  - per il comune di Follina:
    - Postazioni di artiglieria
    - Abbazia-Oratorio-Monumento ai Caduti
    - Cimitero Austro - Ungarico
    - Postazione del Feldspital 1505
    - Asilo-monumento ai Caduti di Valmareno
    - Lapide ai Caduti
  - per il comune di Miane:
    - Strade de la fam
  - per il comune di Revine Lago:
    - Decauville Austro-Ungarica
    - Monumento ai Caduti di Lago

### DIRETTIVE

4. Il P.I. attuerà politiche di tutela e valorizzazione degli elementi indicati dal P.A.T.I., in ordine alla tipologia, nonché al grado di integrità e conservazione dell'elemento considerato, nell'obiettivo di preservare le testimonianze storiche e culturali del territorio.
5. Il P.I. per questi manufatti e relative aree di pertinenza, dovrà perseguire i succitati obiettivi favorendone il riutilizzo all'interno del contesto territoriale di riferimento.
6. Il P.I. dovrà definire gli interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale perseguendo i seguenti obiettivi:
  - difesa delle testimonianze storiche, architettoniche ed ambientali attraverso la disciplina degli interventi e delle destinazioni d'uso ammissibili;
  - tutela dei segni e degli assetti territoriali, paesaggistici e culturali tradizionali;

- individuazione di percorsi tematici conoscitivi del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
  - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori dei beni architettonici, paesaggistici e culturali.
7. Il P.I., sulla base della classificazione del valore storico, artistico, architettonico ed ambientale dei manufatti, stabilirà misure per la loro valorizzazione anche attraverso la loro percezione visiva e fruibilità, attribuendo in sede di P.I. la corrispondente categoria di intervento, attraverso i gradi di protezione definiti per i centri storici nelle presenti Norme del P.A.T.I..
  8. Il P.I. provvederà ad individuare e disciplinare le parti da mantenere e le parti con caratteri contrastanti con l'impianto originario, per le quali gli interventi vanno preferibilmente subordinati alla formazione di piani attuativi, con l'obiettivo generale del recupero e dell'adeguamento ad un assetto coerente rispetto al contesto d'inserimento.
  9. il P.I. avrà facoltà di individuare, in relazione agli elementi di cui al presente articolo, elementi di degrado ed opere incongrue aggiuntive rispetto a quanto già individuato dal P.A.T.I., cui applicare la disciplina di cui al corrispondente articolo delle presenti norme.
  10. Il P.I. avrà facoltà di predisporre specifiche indicazioni per la costruzione di un sistema di percorsi storico-ambientali ai fini della fruizione degli elementi di cui al presente articolo.
  11. Il P.I. sottoporrà a tutela l'intero tracciato dell'acquedotto cistercense dell'Abbazia di Follina lungo il corso del Corin.
  12. Il P.I. potrà precisare l'individuazione cartografica degli elementi riportati nel P.A.T.I., sulla base di approfondimenti di maggiore dettaglio e scala;
  13. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori elementi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo.
  14. Il PI avrà cura di assicurare, anche attraverso apposita disciplina, che non sia compromessa la percezione della connotazione storico-testimoniale degli elementi di cui al presente articolo.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

15. Sino all'entrata in vigore del P.I., per i singoli elementi di cui al presente articolo sono ammessi soltanto interventi volti alla loro conservazione.

## **Articolo 34. - Invarianti storico-testimoniali. Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale e testimoniale**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b)

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PATI tutela i manufatti minori di interesse ambientale e culturale che testimoniano la cultura e le tradizioni del luogo, quali capitelli e cappelle, fontane e abbeveratoi, muri in pietra e sasso, terrazzamenti in pietrame, recinzioni, cancellate, gradinate, rocchi, ecc., anche non individuati negli elaborati cartografici.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. concorrerà all'individuazione dei manufatti di cui al presente articolo, definendo in dettaglio la loro tutela. In particolare il P.I. provvederà a completare l'inventario attribuendo a ciascun manufatto la corrispondente categoria di intervento e gradi di protezione appropriati, valutando la possibilità, nel caso di edifici minori, l'opportunità di considerare le categorie indicate nell'art. 32 delle presenti norme.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Sino a diversa disciplina fornita dal PI, sui manufatti già schedati dai P.R.G. previgenti sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano causarne la distruzione e il danneggiamento e si applicano le norme e prescrizioni individuate nella relativa schedatura.
4. Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela dei beni culturali assoggettati al D.Lgs 42/2004 s.m.i..

## **Articolo 35. - Invarianti agricole. Tutela delle componenti paesaggistiche del territorio agricolo e delle colture tipiche.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2 - Carta delle Invarianti;
- Tav. QC. Uso del Suolo

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua e tutela i principali elementi del territorio agricolo caratterizzati da integrità, rilievo paesaggistico e valore testimoniale degli usi agrari tradizionali, siano essi comparti agricoli interessati da assetti culturali storici o tradizionali oppure elementi minori quali i corsi d'acqua, scoline di bonifica, strade o viali alberati, filari, siepi, etc.. Sono individuate e tutelate altresì le colture di pregio, nonché le essenze arboree ed arbustive tipiche e di valore naturalistico, per le quali vale inoltre la disciplina di cui all'art. 58 "agricoltura specializzata" delle presenti norme.
2. Il Piano individua gli ambiti di pianura e fondovalle connotati dai relitti di strutture agrarie storiche di cui rimangono tracce significative, nonché da forme tradizionali di sistemazione dei suoli quali ambiti a terrazzo, a ciglioni, a prato umido, di bonifica che, compatibilmente con le necessità colturali, dovranno essere conservate. In particolare si individuano:
  - Coltivi a terrazze;
  - Coltivi a ciglioni;
  - Seminativo a prato umido.
3. Le aree a prato stabile sono individuate nella Tav. 2 - Carta delle Invarianti, il Piano ne incentiva la conservazione e valorizzazione e la loro individuazione potrà essere precisata dal P.I. che ne definirà inoltre i criteri di tutela.
4. Le aree interessate dalla presenza dei pascoli, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnica, sono individuate negli elaborati del Q.C..

### DIRETTIVE GENERALI

5. Il P.I. potrà precisare la perimetrazione cartografica degli ambiti individuati dal Piano ed individuare eventuali ulteriori elementi di minore entità degni di tutela: siepi e alberate; filari; vigneti; fossi alberati e non; muri in pietra a secco; strade a servizio del fondo, ecc..
6. Il P.I. dovrà tutelare e potenziare le valenze ambientali, definendo eventuali ulteriori corridoi ecologici di collegamento tra aree verdi che vadano ad ampliare la rete ecologica o cunei di verde che permangano tra le aree insediative.
7. Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali, saranno salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di sostegno esistenti in sassi e pietrame.
8. Per queste operazioni il P.I. potrà prevedere incentivi all'agricoltura di servizio, da affidare anche tramite bando a soggetti disposti a svolgere attività e funzioni di tutela della rete ecologica.
9. Il PI potrà provvedere all'individuazione di tipologie edilizie caratteristiche di questi ambiti, per le quali predisporre specifica disciplina, anche in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 31 e/o sulle categorie di intervento definite dall'art. 32 delle presenti norme.
10. Con riferimento alle aree di cui al presente articolo, il PI avrà cura di provvedere alla eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio, attivando a tale fine e quando necessario opportune forme di compensazione, con possibilità di individuare elementi detrattori di cui all'art. 53 "Elementi di degrado ed opere incongrue" delle presenti norme, cui applicare la specifica disciplina.

### DIRETTIVE SPECIFICHE

11. Il P.I., relativamente agli ambiti di pianura e fondovalle di cui al comma 2 del presente articolo, detterà norme specifiche volte a conservarne il valore testimoniale e l'integrità.
12. In riferimento agli ambiti rappresentativi delle forme tradizionali di sistemazione dei suoli, il P.I. definirà i modi di conservazione ed eventualmente le forme di incentivazione utilizzabili, anche con accesso al credito edilizio, che possano assicurare la conservazione di tali relitti di paesaggio agrario tradizionale.
13. In relazione alle aree interessate dalla presenza dei pascoli, il P.I. potrà avvalersi di piani diretti al recupero e alla valorizzazione della zootecnica, approvati ai sensi delle leggi vigenti

14. Ambiti agricoli integri. Il P.I. dovrà stabilire norme di tutela specifica, avvalendosi eventualmente anche del credito edilizio e dello strumento della compensazione prescrivendo, salvo motivate eccezioni, la realizzazione di viabilità con materiali stabilizzati, escludendo l'asfalto e il calcestruzzo.
15. In riferimento alle aree caratterizzate dalla presenza di boschi tipici e/o di pregio, individuati all'interno della tav. 2 - "carta delle invarianti", con particolare riferimento ad aceri-tiglieti, castagneti, quercocarpineti, rovereti, castagneti di Nogarolo (tarzo), faggete di Posa Puner (Miane) e di Praderadego (Follina), il Piano, al fine di tutelarne la presenza a fini produttivi e paesaggistici, e di promuoverne e potenziarne l'utilizzo, favorisce la riconversione di parti del bosco adiacente in funzione del potenziamento di tali colture, disponendo inoltre che i perimetri di tali aree siano modificati per reali modificazioni dello stato dei luoghi.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

16. Per gli elementi di pregio individuati valgono le seguenti prescrizioni di massima che il P.I. dovrà dettagliare e precisare:
  - per le parti alberate, con particolare riferimento ai boschi di pregio di cui al comma precedente, saranno eseguite soltanto le sostituzioni dovute per la cura e l'integrazione delle parti mancanti;
  - per i corsi d'acqua in genere sarà evitata la canalizzazione, la cementificazione dell'alveo e il tombinamento, nelle opere di consolidamento idraulico si presterà particolare attenzione all'uso dei materiali e alla loro integrazione con il contesto, applicando i metodi dell'ingegneria naturalistica ove possibile.
17. Fino all'entrata in vigore del primo P.I. si applicano le previsioni dei P.R.G. vigenti.
18. Sono tutelati, salvaguardati e conservati gli ambiti agricoli integri individuati; sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento delle presenze vegetazionali, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive ivi presenti, con impiego di specie tipiche del luogo.
19. All'interno delle aree interessate dalla presenza dei pascoli non sono ammesse trasformazioni ad altro uso se non specificamente previste dai piani di settore sovraordinati. Nell'ambito di tali aree sono ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici miranti alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti ovvero di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. È altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica delle strutture esistenti.
20. Nelle aree destinate a pascolo non è ammessa l'apertura di nuove strade, ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali e di accesso agli edifici esistenti per le quali il P.I. stabilirà le modalità di intervento e idonee misure compensative e di inserimento nell'ambiente che escludano scavi e movimenti di terra rilevanti e garantiscano la funzionalità della rete di scolo delle acque meteoriche.
21. Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, anche con l'uso di terre armate.
22. Nelle aree destinate a pascolo valgono inoltre le seguenti specificazioni:
  - è ammessa la riconversione a pascolo dei suoli tuttora accatastati in quanto tali, ma attualmente abbandonati o rimboscati in modo non irreversibile per tali suoli si applicano, in attesa dell'eventuale ripristino del pascolo, le norme vigenti per le zone boscate;
  - è ammessa la nuova costruzione di annessi e fabbricati inerenti all'attività agro-silvo-pastorale, ma solo su porzioni di terreno con pendenza inferiore al 30%, già servite da viabilità di accesso;
  - è vietata l'alterazione della configurazione dei pascoli e del loro assetto vegetazionale, se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica e recupero funzionale ed ambientale.
23. In corrispondenza delle aree a prato stabile l'edificabilità è ammessa ai sensi del Tit.V della L.R.11/2004.



## C - FRAGILITA'

### Articolo 36. - Prevenzione del rischio idrogeologico

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. g) e r)
- Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9
- L. 02.02.1974, n. 64
- D.M. 11.03.1988".

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 3 - Carta delle Fragilità

#### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sulla base delle indagini specialistiche, il Piano classifica il territorio della Vallata in base alla compatibilità geologica delle aree ai fini urbanistici, individuando a tal fine tre categorie con relativo grado di penalità ai fini edificatori:
  - a. Aree idonee a condizione;
  - b. Aree non idonee.

#### DIRETTIVE

2. Il P.I. potrà precisare e modificare gli ambiti di compatibilità geologica, le aree soggette a dissesto idrogeologico e le componenti soggette a tutela indicati nella Tav. 3 - Carta delle Fragilità, sulla base di specifici studi di dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del rischio idrogeologico.
3. Per le nuove costruzioni valgono le linee guida riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) che dovranno essere recepite nelle norme del P.I. e integrate con le Indicazioni progettuali e gli indirizzi per l'aumento della sicurezza contenuti all'interno della citata V.C.I.
4. Il P.I. potrà individuare gli ambiti a rischio idraulico elevato all'interno dei quali sia possibile demolire i fabbricati esistenti ricostruendoli in posizioni più sicure utilizzando gli strumenti del Credito Edilizio e della Perequazione.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Ciascun intervento edilizio o comunque suscettibile di comportare variazioni strutturali all'assetto morfologico del territorio (quali ad esempio, gli interventi di sistemazione agraria, gli interventi legati alle attività silvopastorali, le opere di sostegno e contenimento, ecc.) sarà dotato di specifica relazione geologica come previsto dalla Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988" e dalle vigenti norme in materia di costruzioni.
6. Area idonea a condizione: l'idoneità all'utilizzo dell'area è soggetta a specifici approfondimenti conoscitivi locali, che consentano: a) verifiche specifiche circa la qualità dei terreni, mediante indagini geognostiche, per un adeguato dimensionamento delle opere di fondazione; b) la tutela idraulica od altro; c) verifiche di stabilità ed eventualmente realizzazione di opere preventive di stabilizzazione dei terreni.
7. Area non idonea: l'edificabilità è vietata in ragione delle caratteristiche idrogeologiche. Sono fatti salvi, previa valutazione tecnica, gli interventi sugli edifici esistenti dall'art. 3 del DPR 380/01 alle lett. a), b), c) e d).

## **Articolo 37. - Controllo del dissesto idrogeologico.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. g) e r)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 3 - Carta delle Fragilità

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano riporta la perimetrazione di aree interessate da fenomeni geologici, idrogeologici ed idraulici tali da condizionare l'utilizzazione urbanistica del territorio considerato.
2. Sono individuate quali aree soggette a dissesto idrogeologico.
  - a. Area di frana
  - b. frane e dissesti localizzati
3. Costituiscono altresì elemento di fragilità anche le seguenti classi di aree:
  - Aree esondabili;
  - Aree soggette a ristagno idrico (deflusso difficoltoso);

### DIRETTIVE

4. Il P.I. potrà precisare e modificare gli ambiti di fragilità geologica, idrogeologica ed idraulica sulla base di specifici studi di dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del relativo rischio.
5. Il P.I. dovrà assicurare che gli interventi di bonifica e risanamento delle aree a dissesto idrogeologico siano condotti preferibilmente con tecniche riconducibili all'ingegneria naturalistica.
6. Nelle aree a rischio idraulico il P.I. prevederà il mantenimento della rete di scolo delle acque, sia naturale che artificiale (scoline e fossati), predisponendo normativa volta a creare, con le medesime tipologie dell'esistente, dei nuovi raccordi che rendano più razionale la gestione delle acque in occasione di eventi meteorici eccezionali.
7. Per gli interventi previsti nell'ambito delle zone a maggior rischio idraulico, il P.I. dovrà recepire le specifiche indicazioni riportate per ciascuna A.T.O. all'interno della Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) e all'art. 58 comma 3 del PTCP oltre che individuare con dettaglio le aree ove sia possibile la realizzazione di bacini di espansione.
8. In generale, recependo gli indirizzi della V.C.I., per ridurre il rischio di allagamenti si riportano i seguenti suggerimenti operativi, sia per gli interventi diretti che per i SUA, che il P.I. dovrà recepire e precisare:
  - dispersione nel (primo) sottosuolo delle acque di pioggia;
  - creazione di capacità di invaso locali e diffuse per compensare le nuove impermeabilizzazioni;
  - individuazione, in particolare a valle delle zone già urbanizzate o da urbanizzare, di aree di espansione delle acque, per laminare le piene in uscita;
  - l'individuazione delle zone a diverso grado di rischio allagamento;
  - previsione dei piani di imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi a quota rialzata in rapporto al grado di rischio e impermeabilizzazione dei piani interrati e delle bocche di lupo poste al di sotto di tali quote;
  - individuazione e rispetto delle vie di deflusso dell'acqua;
  - realizzazione delle strade di collegamento con ampie scoline e assicurazione della continuità delle vie di deflusso tra monte e valle del rilevato;
  - previsione esplicita, tra gli allegati dei progetti, di una relazione sulla situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e sull'impatto idraulico delle stesse;
  - possibilità di derogare agli specifici vincoli urbanistici, per le costruzioni in zone considerate a rischio di allagamento o per aumentare la sicurezza idraulica di un insediamento esistente;
  - esplicitazione delle norme-prescrizioni idrauliche nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.), nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, la verifica del rispetto delle prescrizioni stesse;
  - collocare il verde e la viabilità delle urbanizzazioni preferibilmente lungo i corsi d'acqua;
  - divieto di tombinamento dei corsi d'acqua salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza

- limitata o esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità.
- la realizzazione di reti fognarie di tipo separato per le nuove urbanizzazioni, garantendo la verifica idraulica delle reti di drenaggio delle acque meteoriche (in adeguamento al PTCP);
  - divieto di effettuare scavi od abbassamenti del piano campagna in grado di compromettere gli argini (in adeguamento al PTCP);
  - divieto di occupare stabilmente le fasce di transito ai piedi degli argini (in adeguamento al PTCP);
  - divieto di impiantare colture in grado di indebolire gli argini (in adeguamento al PTCP)

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI SPECIFICI

9. Nelle aree esondabili o a ristagno idrico (deflusso difficoltoso):
  - a. Con riferimento alla tav. QC 6.3 - "carta idrogeologica" è vietata la realizzazione di nuove edificazioni e di nuovi volumi di qualsiasi tipo per le aree esondabili, è vietata la realizzazione di nuovi volumi interrati per le aree a ristagno idrico (deflusso difficoltoso);
  - b. è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il naturale deflusso delle acque, sia superficiali che di falda;
  - c. gli interventi edificatori sono condizionati al rilevamento e censimento dei fossi presenti nell'area, e alla loro manutenzione e connessione razionale con la rete scolante.
10. Il PAT individua nella tav. n. 3 "Carta delle fragilità" alcune aree di frana in zona collinare e montana, all'interno delle quali non è ammessa alcuna trasformazione edilizia o territoriale. Dalle stesse è istituita una fascia di rispetto di 25 metri all'interno della quale, sugli edifici esistenti, è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia senza demolizione, ed è vietato l'ampliamento, la demolizione e la nuova costruzione.
11. Il P.I. potrà provvedere alla precisazione, rispetto a quanto riportato in tav. n. 3 "Carta delle fragilità", sulla base di specifici studi geologici e geotecnici, delle aree di frana e delle frane e dissesti localizzati individuati puntualmente, modificando le disposizioni di cui al comma precedente, anche in riferimento alla fascia di rispetto precedentemente definita, fornendo comunque ulteriori disposizioni di prevenzione e misure cautelative finalizzate a:
  - a. garantire la sicurezza di persone e cose;
  - b. incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo.
  - c. assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto;
  - d. evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;

## **Articolo 38. - Elementi di fragilità del sistema ambientale.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. g) e r).
- L.R. n.44 del 1982.
- PTRC approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 3 - Carta delle Fragilità
- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua, disponendo apposita normativa di tutela volta a ricomporre le criticità, gli elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel Territorio per le quali valgono le seguenti azioni:
  - Salvaguardia e potenziamento delle Aree nucleo, delle buffer zone e dei corridoi ecologici e delle macchie boscate;
  - Ripristino della continuità dei corridoi ecologici;
  - Mitigazione e/o compensazione delle barriere infrastrutturali.
2. Per migliorare il livello di connettività delle reti ecologiche e ridurre i rischi di frammentazione, nel conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, il Piano incentiva la realizzazione di accordi finalizzati alla predisposizione e realizzazione di progetti condivisi con i comuni confinanti.
3. il Piano altresì individua e tutela gli elementi di seguito elencati, nei quali sono vietati gli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dei luoghi, compresa l'edificazione e la discarica, il deposito o lo sversamento di sostanze inquinanti, nei quali il P.I. normerà gli eventuali usi agricoli a basso impatto ammissibili:
  - Corsi d'acqua e specchi lacuali;
  - Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;
  - Fasce di rispetto dei pozzi di prelievo idropotabile e/o idrotermale;
  - zone umide.

### DIRETTIVE

4. Il P.I. potrà precisare e modificare gli ambiti di fragilità ambientale sulla base di specifici studi di dettaglio che approfondiscano localmente le caratteristiche del sito.
5. Per le Zone Umide si richiamano gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni fornite dall'art. 21 del PTRC approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991.
6. Per i pozzi di prelievo idropotabile e/o idrotermale si richiamano le disposizioni di cui all'art. 21 delle presenti norme.
7. Il P.I. individuerà norme volte appositamente a consentire la ricomposizione degli elementi strutturali del sistema ambientale imponendo per interventi che abbiano influenza sugli elementi di fragilità ambientale:
  - prescrizioni di mitigazione in sede di VINCA;
  - prescrizioni di progetto in presenza di progetti di riordino fondiario o nuove costruzioni o di realizzazione di infrastrutture;
  - compensazione di interventi ricostruttivi e migliorativi della qualità ambientale attraverso il credito edilizio.
8. Il P.I. prevederà altresì apposita disciplina volta ad incentivare la conservazione e l'incremento del numero delle "stepping stones" (macchie boscate sparse) e delle siepi, allo scopo di migliorare la connettività del sistema ecologico nelle porzioni di territorio non boscato, seguendo le linee guida predisposte dalla Regione Veneto con la L.R. 13/2003.
9. Il P.I. dovrà favorire, anche sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti norme e negli elaborati di Piano, la compattazione ed il consolidamento delle matrici ambientali e dei corridoi ecologici, ove presenti o realizzabili.
10. Per migliorare la qualità attuale delle acque superficiali nella rete dei fossi e canali irrigui e di bonifica il P.I. dovrà individuare modalità e incentivi per l'impianto di vegetazione spondale sul lato soleggiato di fossi e canali, oltre alla formazione di bacini di fitodepurazione che intercettino le acque reflue.

11. In occasione di interventi di trasformazione agraria, il P.I. dovrà incentivare le piantagioni a filare e le siepi lungo i corsi d'acqua destinando a ciò fondi o sgravi contributivi adeguati.
12. Il P.I. dovrà tutelare i corsi d'acqua sotto il profilo ambientale individuando e limitando le potenziali fonti di apporti inquinanti.
13. Le aree delle cave, in ogni caso non ammissibili negli ambiti vincolati e di tutela naturalistica, idrogeomorfologica e paesaggistica, devono essere gestite e recuperate secondo i criteri di Ricomposizione Ambientale definiti dalla L.R. n.44 del 1982 ed in particolare dovranno essere coltivate per lotti successivi funzionali con una corretta gestione del terreno e immediato reinserimento e recupero nel contesto paesaggistico delle porzioni escavate.
14. Per le discariche dismesse, ferma restando la normativa sovraordinata in materia, il P.A.T.I. indirizza il PI nella previsione di interventi di messa in sicurezza e di destinazioni compatibili con il contesto territoriale.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

15. Le aree di cava esistenti e ricomposte non possono essere considerate aree degradate, su tali siti e su tutte le ex cave è vietata la realizzazione di discariche di qualsiasi natura, ancorché di materiali inerti.

### **Articolo 39. - Misure di mitigazione e compensazione ambientale**

#### DIRETTIVE

1. le misure di mitigazione e compensazione ambientale rispondono all'obiettivo di preservare i caratteri naturali e l'equilibrio ecologico presenti nel territorio e sono definite dalla normativa specifica. Tali misure si rifanno ai principi e alla disciplina di cui all'art. 28 delle presenti NTA.
2. Le misure di mitigazione/compensazione ambientale legate ad interventi di trasformazione, devono intendersi da realizzarsi in via preferenziale all'interno degli ambiti della rete ecologica (aree nucleo, aree di connessione naturalistica, macchie boscate e corridoi ecologici) presenti nello stesso A.T.O. in cui è prevista la realizzazione degli interventi di trasformazione stessi.
3. Gli interventi di mitigazione e compensazione richiamati negli articoli precedenti delle presenti norme e dal Rapporto Ambientale e nel caso degli interventi di rilevante dimensione e consistenza individuati dal P.I. potranno essere monetizzati convertendo le opere previste al prezzo di mercato.
4. il P.I. provvederà ad individuare eventuali interventi di rilevante dimensione e consistenza per i quali prevedere interventi di mitigazione e/o di compensazione ambientale.
5. Il PI potrà provvedere a specificare, secondo le caratteristiche locali e/o la tipologia degli interventi, modalità operative per l'applicazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 28 delle presenti NTA.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Al fine di giungere ad una concreta realizzazione degli interventi di compensazione ambientale previsti dalle presenti norme e dal Rapporto Ambientale, oltre che nel caso degli interventi di rilevante dimensione e consistenza, dovranno essere predisposte forme di garanzia fideiussoria ad onere del loro responsabile, salvo che tali interventi di compensazione non vengano realizzati precedentemente agli interventi cui sono riferiti.
7. La mitigazione e la compensazione devono essere assicurate sia allo stato finale dei luoghi che nel corso degli interventi cui sono riferite.

## Articolo 40. - Presenze archeologiche nel territorio

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. b)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 3 - Carta delle Fragilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Ferma restando, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al D.lgs 42/2004, il Piano salvaguarda e tutela i siti archeologici e le aree di potenziale interesse archeologico, ivi inclusi i siti a rischio archeologico, individuati anche successivamente alla sua approvazione, e *rinvia al P.I. la definizione degli interventi per la loro valorizzazione in seguito a conferma, per i siti a rischio archeologico, della sussistenza del rischio archeologico da parte della competente Soprintendenza.*

### DIRETTIVE

2. Per i Siti Archeologici il Piano fa proprio quanto individuato nel documento "Le zone archeologiche del Veneto - Elenco e delimitazione ai sensi delle Leggi 10 giugno 1939, n° 1089 e 8 agosto 1985, n° 431", di cui all'art. 27 del P.T.R.C., nonché nell'elenco redatto dal Ministero dei Beni ambientali e Culturali - Soprintendenza Archeologica di Padova.
3. Il P.I. dovrà ricercare soluzioni per la tutela e la valorizzazione dei Siti Archeologici, individuando le modalità richieste dalla diversità dei beni, tenendone in considerazione la natura e l'estensione, lo stato di conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico; *in particolare, gli interventi di valorizzazione devono avvenire considerando i seguenti aspetti:*
  - *effettuare una progettazione complessiva e unitaria per ogni area a rischio, con possibilità di individuare ambiti destinati ad interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale nei quali applicare le disposizioni definite dalle presenti norme;*
  - *per le consistenze edilizie improprie, il P.I. potrà individuare elementi di degrado tali da generare credito edilizio;*
  - *considerazione delle possibilità e modalità di messa a sistema e fruizione dell'area con particolare riferimento ai percorsi dell'archeologia individuati dal Piano Territoriale Turistico della Provincia di Treviso.*
4. L'area contigua al Canale Tajada, posta in corrispondenza del sito archeologico di S. Maria nel comune di Revine-Lago, già scavata e svincolata dalla Soprintendenza, potrà di conseguenza su tal lato essere sistemata anche ampliando il canale al fine di migliorare il comportamento idraulico dei bacini dei laghi.

## **Articolo 41. - Protezione dal Radon**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- DGRV n.79 del 18.01.2002
- DGRV n.1172 del 18.04.2003

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore, che fuoriesce dal terreno, da materiali da costruzione e dall'acqua, disperdendosi in atmosfera, ma potenzialmente accumulandosi anche negli ambienti chiusi, divenendo fonte di rischio sanitario. Risultano potenzialmente interessati dal Radon i locali al piano terra ed interrati, in quanto a contatto con il terreno fonte di provenienza.
2. Dato atto che i comuni della Vallata non rientrano nell'elenco dei comuni definiti a rischio Radon, stilato con DGRV 79/2002, il Piano persegue comunque l'obiettivo della prevenzione dai rischi derivabili da tale gas.

### DIRETTIVE

3. Il P.I. individuerà, sulla base delle segnalazioni e/o indicazioni provenienti dall'ARPAV ed alle caratteristiche geologiche dei luoghi, le norme e precauzioni da adottare per la prevenzione del rischio Radon in relazione alla costruzione di nuovi edifici e/o alla manutenzione degli edifici esistenti.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. In seguito alle segnalazioni provenienti da ARPAV o da altra fonte riguardo alla sussistenza del rischio Radon, tutte le nuove abitazioni in ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare una perfetta impermeabilità dei locali interrati ed una ventilazione dei vespai sottostanti alle platee con apposite canalizzazioni che portino all'aperto. In caso di ristrutturazione dovrà essere garantita la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati.

## **Articolo 42. - Aree a rischio di incidente rilevante**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n° 334/99, modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n° 238
- D.M. 9 maggio 2001

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua e delimita le aree nelle quali sono presenti attività a rischio di incidente rilevante, al fine di:
  - garantire l'incolumità dei cittadini;
  - garantire la protezione delle risorse naturali ed ambientali;
  - aumentare i livelli di sicurezza nel territorio in ossequio ai principi di precauzione;

### DIRETTIVE

2. in caso di presenza o nuova previsione di Aree a Rischio Incidente Rilevante, il P.I. provvede alla predisposizione dell'elaborato tecnico RIR "Rischio di incidente rilevante" secondo quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001, anche facendo riferimento a criteri e conclusioni contenuti negli elaborati del PTCP (Relazione di Piano e allegato "L"), sviluppando valutazioni elementi vulnerabili.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Eventuali nuovi stabilimenti a rischio d'incidente rilevante dovranno essere localizzati esclusivamente all'interno delle aree produttive confermate ed all'esterno delle aree di incompatibilità assoluta, come individuate nella Tav. 2.3 del PTCP;
4. Eventuali nuovi stabilimenti a rischio d'incidente dovranno in ogni caso risultare compatibili con gli usi del territorio circostante.

## **D - POLITICHE E STRATEGIE DEGLI INTERVENTI**

### **Articolo 43. - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) - individuazione e contenuti**

#### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. k) e art. 31.

#### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

#### **CONTENUTI E FINALITÀ**

1. Ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti quantitativi fisici per lo sviluppo e per i cambi di destinazione d'uso, il Piano suddivide il territorio della Vallata in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici e ambientali salienti.
2. Il Piano definisce, numera e dimensiona i diversi tipi di A.T.O., ciascuno dei quali è costituito da più sub-ambiti distinti e individuati da una numerazione progressiva.
3. Il Piano determina per ogni A.T.O. la capacità insediativa, la superficie agricola trasformabile e la dotazione di standard.
4. Il Piano individua in particolare i seguenti A.T.O.:
  - A.T.O. 1 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale;
  - A.T.O. 2 - Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva;
  - A.T.O. 3 - Ambito di pianura
  - A.T.O. 4 - Ambito collinare
  - A.T.O. 5 - Ambito montano

#### **DIRETTIVE**

5. Il P.I. stabilirà i criteri di attuazione per i sub-ambiti già individuati dal P.A.T.I. nel quadro e nei limiti delle previsioni di sviluppo fissate dal Piano per ogni singolo tipo di A.T.O..
6. Rispetto alla delimitazione prevista dal Piano, il P.I. potrà discostarsi dal perimetro delle A.T.O. (limitatamente ad un 10% della superficie dell'A.T.O.) conseguentemente alla maggiore definizione delle urbanizzazioni, delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste. Il P.I. può inoltre prevedere una variazione della capacità insediativa dell'A.T.O. fino al massimo del 10% e tale quantità potrà essere trasferita in altre A.T.O. fino a comportarne una variazione della capacità insediativa non superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo del Piano.
7. Il P.I. dovrà verificare la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale e, in base a questa, dimensionare con esattezza le nuove espansioni compatibili nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della SAU massima trasformabile.
8. Ogni variante al P.I., con effetto sulla capacità edificatoria, dovrà monitorare il processo di attuazione del Piano.



## Articolo 44. - Limiti di dimensionamento del Piano e dotazione di aree per servizi

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. f) e artt. 31 e 32 e 50, co. 1, lett. c).

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano determina, oltre al limite di dimensionamento derivante dalle previsioni demografiche, un limite quantitativo riferito alla zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola e desumibile dal rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), in relazione agli abitanti e alla collocazione altimetrica del comune, secondo le modalità indicate nei provvedimenti sull'applicazione della legge urbanistica;
2. La definizione degli abitanti teorici previsti è distinta per singole A.T.O. e riferita al dimensionamento massimo.

### DIRETTIVE

3. Con riferimento al dimensionamento massimo previsto dal P.A.T.I. per ogni singolo A.T.O., il P.I. preciserà le effettive previsioni cui riferire la richiesta di standard e le aree per servizi.
4. Il P.I. potrà motivatamente definire una distribuzione diversa delle quote di superficie riferite alle diverse aree a standard, in modo proporzionale o differenziato, ferma restando la dotazione minima complessiva prevista dalla legge e la non riducibilità degli standard a parcheggio al di sotto della soglia dei 3,5 mq per abitante teorico.

Cison di Valmarino

ATO	Superficie di progetto						Vol. res. Prog.
	Residenziale [mq]	Produttivo [mq]	Comm. [mq]	Direz. [mq]	Servizi [mq]   [mq]	Turismo [mc]	
	Nuovo	Nuovo			Nuovo	Ricettivo	1,0
C1.1	18.000	0	0	0	7.500	10.500	18.000
C1.2	2.000	0	0	0	4.350	0	2.000
C1.3	10.000	0	0	0	0	0	10.000
C1.4	4.000	0	0	0	0	0	4.000
C1.5	1.600	0	0	0	0	0	1.600
C2.1	0	5.000	0	0	0	0	0
C3.1	1.600	0	0	0	14.750	1.000	1.600
C4.1	1.600	0	0	0	2.800	500	1.600
C5.1	0	0	0	0	2.400	27.000	0
	38.800	5.000	0	0	31.800	39.000	38.800

## Follina

ATO	Superficie di progetto						Vol. res. Prog.
	Residenziale [mq]	Produttivo [mq]	Comm. [mq]	Direz. [mq]	Servizi [mq]   [mq]		
	Nuovo	Nuovo			Nuovo	Ricettivo	
F1.1	36.000	0	0	0	33.500	1.500	36.000
F1.2	20.000	0	0	0	0	500	20.000
F1.3	3.000	0	0	0	1.100	0	3.000
F1.4	10.000	0	0	0	0	0	10.000
F1.5	10.000	0	0	0	0	500	10.000
F2.1	0	15.000	0	0	0	500	0
F3.1	3.000	0	0	0	14.500	0	3.000
F3.2	3.000	0	0	0	500	1.000	3.000
F4.1	3.000	0	0	0	0	0	3.000
F4.2	4.000	0	0	0	0	1.000	4.000
F5.1	3.000	0	0	0	3.800	20.500	3.000
	95.000	15.000	0	0	53.400	25.500	95.000

## Miane

ATO	Superficie di progetto						Vol. res. Prog.
	Residenziale [mq]	Produttivo [mq]	Comm. [mq]	Direz. [mq]	Servizi [mq]   [mq]		
	Nuovo	Nuovo			Nuovo	Ricettivo	
M1.1	40.000	0	0	0	30.000	500	40.000
M1.2	10.000	0	0	0	13.500	0	10.000
M1.3	10.000	0	0	0	18.500	0	10.000
M1.4	4.000	0	0	0	20.000	0	4.000
M2.1	0	5.000	0	0	0	0	0
M3.1	2.000	0	0	0	0	0	2.000
M3.2	2.000	0	0	0	0	0	2.000
M4.1	2.000	0	0	0	1.450	500	2.000
M5.1	1.000	0	0	0	250	1.000	1.000
	71.000	5.000	0	0	83.700	2.000	71.000

Revine Lago

ATO	Superficie di progetto						Vol. res. Prog.
	Residenziale [mq]	Produttivo [mq]	Comm. [mq]	Direz. [mq]	Servizi [mq]   [mq]		
	Nuovo	Nuovo			Nuovo		Ricettivo
R1.1	6.000	0	0	0	0		0
R1.2	6.000	4.000	0	0	4.000		500
R1.3	2.000	0	0	0	0		0
R1.4	6.000	0	0	0	0		0
R2.1	0	0	0	0	28.000		0
R3.1	1.000	0	0	0	12.000		1.500
R3.2	1.000	0	0	0	0		0
R4.1	1.000	0	0	0	0		0
R5.1	600	0	0	0	0		500
	23.600	4.000	0	0	44.000		2.500

Tarzo

ATO	Superficie di progetto						Vol. res. Prog.
	Residenziale [mq]	Produttivo [mq]	Comm. [mq]	Direz. [mq]	Servizi [mq]   [mq]		
	Nuovo	Nuovo			Nuovo		Ricettivo
T1.1	14.000	0	0	0	21.636		0
T1.2	14.000	0	0	0	38.708		0
T1.3	8.000	0	0	0	9.569		500
T1.4	4.000	0	0	0	0		0
T1.5	8.000	0	0	0	18.897		1.000
T2.1	0	0	5.000	2.000	0		0
T2.2	0	0	0	0	0		0
T3.1	2.000	0	0	0	0		2.000
T3.2	2.000	0	0	0	0		0
T4.1	2.000	0	0	0	7.171		6.500
	54.000	0	5.000	2.000	95.982		10.000

## Articolo 45. - Disposizioni comuni per gli insediamenti

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. coerentemente con le finalità di cui all'art. 1 delle presenti norme, il P.A.T.I. fornisce indicazioni per la disciplina degli spazi riservati agli interventi negli insediamenti, esistenti o di nuova previsione.

### DIRETTIVE

2. Il P.I., nell'individuare la localizzazione degli insediamenti:
  - a. predilige le aree caratterizzate da una bassa presenza di vincoli, di elementi di tutela e di fragilità, sovraordinati o individuati dal P.A.T.I., ivi incluse le presenze culturali e naturalistiche significative
  - b. predilige il riuso del patrimonio esistente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, attraverso il ripristino e miglioramento della struttura insediativa consolidata, nonché la riqualificazione ed il recupero degli ambiti degradati o da riconvertire;
  - c. predilige le aree caratterizzate dall'esistenza o, in alternativa, dalla agevole realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi
  - d. impedisce e/o controlla la costruzione a nastro lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica
3. In adeguamento al PTCP, oltre ai criteri di cui al comma precedente, il P.I. nell'attuazione degli interventi per lo sviluppo insediativo e trasformazione territoriale definiti dal P.A.T.I. avrà cura di valutare e selezionare soluzioni progettuali che presentano il maggior livello di raggiungimento dei seguenti criteri:
  - Salvaguardia delle preesistenze culturali e naturalistiche significative;
  - integrazione degli interventi nell'ambito insediativo, culturale e naturalistico
  - tutela della rete ecologica
  - minimizzazione dell'impatto infrastrutturale ed ambientale
4. In adeguamento al PTCP, il P.I., dovrà individuare le modalità per eseguire ed aggiornare la mappatura delle infrastrutture presenti nel sottosuolo, stabilendo criteri uniformi per le future pose delle stesse in sede di nuovi interventi.
5. In adeguamento al PTCP, il P.I. potrà valutare la possibilità di prevedere indici edificatori differenziali in funzione del grado di adeguamento di opere ed infrastrutture e delle eventuali misure di mitigazione/compensazione previste. Tale direttiva vale anche il riconoscimento dei crediti edilizi, di cui all'art. 65.

## **Articolo 46. - Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. c), k) ed o)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua l'urbanizzato consolidato, comprendente le porzioni urbane già previste come tali dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione, distinte in base alla destinazione d'uso prevalente residenziale o produttiva. Ricadono in tale ambito di edificato consolidato anche i lotti interclusi e le eventuali aree di degrado che saranno specificamente normate dal P.I..
2. Il Piano individua altresì le linee lungo le quali l'urbanizzazione dell'ambito edificato consolidato deve arrestarsi.

### DIRETTIVE

3. Nelle aree dell'edificato consolidato, così come individuato dal Piano, il P.I. dovrà indicare su quali immobili od aree sia possibile operare tramite intervento diretto e per quali aree sia al contrario necessaria la predisposizione di uno Strumento Urbanistico Attuativo. Il P.I. dovrà altresì fornire adeguati indirizzi volti alla eventuale saturazione, riqualificando i bordi dell'urbanizzazione consolidata, attraverso un'utilizzazione più razionale dei lotti ancora liberi, il miglioramento della viabilità interna, la dotazione di servizi e la rimozione di fattori di degrado oltretutto dei volumi o strutture improprie o non compatibili.
4. Ove non specificatamente individuati dal Piano, gli elementi qualificanti presenti all'interno delle Aree di urbanizzazione consolidata, quali edifici di interesse storico architettonico e manufatti minori di interesse testimoniale, sono assoggettati attraverso il P.I. alle disposizioni per la loro tutela e recupero.
5. Il P.I. può prevedere limitate variazioni della definizione d'ambito, conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S..
6. In relazione alle linee di arresto dell'urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T.I., alle previsioni relative al consolidamento dei margini urbani, ai limiti fisici alla nuova edificazione o al limite degli A.T.O., il P.I. definirà nel dettaglio i criteri e le modalità che garantiscano all'edificato un carattere unitario in rapporto alle aree libere che le fronteggiano.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. all'interno delle aree individuate quali urbanizzato consolidato sono consentiti:
  - con intervento diretto le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
  - previo P.U.A., anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo decreto.
8. Sino al momento dell'entrata in vigore del P.I., il quale potrà ridefinirne i parametri urbanistici ed i modi di attuazione, le aree libere all'interno dell'edificato consolidato possono essere utilizzate secondo i parametri del P.R.G. previgente, fermi restando i limiti di dimensionamento fissati dal P.A.T.I..

## Articolo 47. - Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. n) e k)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua gli ambiti interessati prevalentemente dalla presenza di attività produttive e commerciali, comprensivi dei loro possibili ampliamenti e completamenti.
2. Il Piano distingue altresì le aree produttive e commerciali da ampliare e le aree non ampliabili da orientare, anche in tempi medio-lunghi, a riconversione e riqualificazione.

### DIRETTIVE

3. All'interno delle A.T.O. a prevalente destinazione produttiva, il P.I. favorirà la riqualificazione delle strutture obsolete, dismesse o sottoutilizzate anche attraverso l'inserimento di strutture commerciali, direzionali o di servizio compatibili con le caratteristiche insediative ed infrastrutturali della zona, purché dotate di idonei standard. In ogni caso non saranno ammesse le destinazioni residenziali. Il P.I. dovrà disciplinare detti interventi con apposita scheda di dettaglio, subordinandoli a convenzione e, qualora ritenuto opportuno, sottoponendoli ad accordi ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004.
4. Il P.I., tenuto conto delle condizioni locali e della vicinanza a nuclei edificati di carattere residenziale, potrà individuare delle suddivisioni all'interno delle aree produttive da destinarsi ad attività commerciali e di servizio compatibili con la zona, purché dotate di viabilità di accesso e di standard indipendenti dalla zona produttiva. Tali attività dovranno essere allocate preferibilmente ai margini delle aree produttive esistenti.
5. Nelle aree produttive definite ampliabili, il P.I. dovrà prevedere funzioni con esse compatibili, quali attività industriali, artigianali, logistica, magazzini, depositi e simili.
6. Nelle operazioni di trasformazione o sviluppo delle aree definite non ampliabili, Il P.I. dovrà prevedere le modalità di riconversione con funzioni diverse da quella produttiva, con particolare riferimento alle specifiche destinazioni d'uso secondo le direttive di cui agli artt. 13 e 17 delle norme del PTCP.
7. Il P.I. dovrà schedare le attività in zona impropria da trasferire e determinare gli incentivi atti a favorirne il trasferimento in zona propria o la riconversione ad usi compatibili sia sotto il profilo funzionale che di inserimento ambientale e paesaggistico prevedendo a tale scopo:
  - a. che gli ampliamenti delle aree produttive esistenti siano prioritariamente destinati alla rilocalizzazione di attività produttive esistenti in zona impropria;
  - b. che in caso cambi di destinazione urbanistica di zona o del fabbricato, l'intervento debba obbligatoriamente rivestire caratteri perequativi, riservando aree disponibili ad accogliere prioritariamente i crediti edilizi necessari ad incentivare la rilocalizzazione delle le attività disperse ed in zona impropria.
  - c. l'adeguamento di servizi ed infrastrutture, la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, dei reflui e per il recupero e riutilizzo delle acque.
8. In tutte le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva è ammesso il completamento edilizio delle parti non ancora oggetto di piano attuativo in relazione ad esigenze di miglioramento complessivo dell'area produttiva per infrastrutture, qualità insediativa e mitigazione ambientale.
9. Per le attività già insediate alla data di adozione del Piano e dotate di adeguati standards, il P.I. valuterà la possibilità di ammettere un limitato ampliamento, previa verifica della sostenibilità e adeguamento delle mitigazioni ambientali.
10. Il P.I. dovrà inoltre fornire previsioni di dettaglio volte a migliorare la qualità formale delle opere di urbanizzazione e prescrivendo la formazione di tetti inerbiti o di coperture di minor impatto, anche di tipo fotovoltaico e cortine verdi per la riduzione dell'impatto visivo degli insediamenti produttivi.
11. In recepimento delle indicazioni del PTCP, il PI provvederà a disporre apposita normativa affinché nelle aree non ampliabili siano ammessi i completamenti e limitati ampliamenti alle attività già insediate al momento dell'entrata in vigore del PATI ed a vietare completamenti ed ampliamenti successivi all'insediamento di nuove attività, anche subentranti a quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del PATI.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. In recepimento delle prescrizioni del PTCP al punto 15.2, nelle aree non ampliabili il completamento delle parti non ancora oggetto di pianificazione attuativa è vietato qualora non siano dotate di acquedotto, connessione al depuratore e fognatura separata tra acque bianche e nere, salvo modesti ampliamenti di attività già dotate d'impianto di depurazione autonomo.
13. In recepimento delle prescrizioni del PTCP al punto 15.2, nell'attuare il completamento è escluso il prelievo idrico diretto dalla falda, salvo impossibilità tecnica a fronte della necessità di grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo.
14. In recepimento delle prescrizioni del PTCP al punto 39.1, ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto è soggetto ad analisi di compatibilità ambientale nei corridoi ecologici e nelle stepping zone, salvo che il responsabile del procedimento disponga la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.
15. Con riferimento alle aree individuate ai sensi del presente articolo e destinate al completamento o all'ampliamento delle aree produttive, fino all'approvazione del P.I. sono ammessi i soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

## Articolo 48. - Linee preferenziali di sviluppo insediativo

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. l)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano indica le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento per le varie destinazioni prevalenti indicate ovvero:
  - a. linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale;
  - b. linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva;
  - c. linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni a servizi;
2. Le linee di sviluppo si intendono solo potenzialmente trasformabili, nell'ambito del Piano, non determinano salvaguardia per gli ambiti di nuova previsione rispetto al PRG previgente e non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

### DIRETTIVE

3. Il P.I. stabilirà l'estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo e i parametri per l'edificazione nel rispetto del dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo, dei vincoli e tutele del P.A.T.I., avendo cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.
4. Il Piano degli Interventi effettuerà una valutazione delle aree potenzialmente trasformabili che determini i criteri di priorità per la loro effettiva trasformabilità anche sulla base di un'analisi multi-criteria che consideri gli aspetti ambientali, paesaggistici, la presenza di fragilità, la dotazione di sottoservizi/infrastrutture e che ne valuti inoltre i benefici in termini di opere e servizi di interesse pubblico realizzabili nell'ambito dell'intervento.
5. Qualora siano presenti dei fattori limitanti la trasformazione, tra uno o più di quelli elencati al precedente comma, il P.I. dovrà obbligatoriamente indicare le opportune opere e/o interventi di mitigazione o compensazione, le quali dovranno essere realizzate contestualmente alla trasformazione dell'area.
6. Il P.I. prevederà che le trasformazioni urbanistiche - che potranno interessare in tutto o in parte tali ambiti o Diretrici - garantiscano la massima compatibilità ambientale e siano indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi. Il P.I. dimensionerà pertanto la previsione insediativa di carattere residenziale motivatamente rispetto alla disponibilità di residenza non utilizzata ed alle esigenze di espansione, valutando inoltre la possibilità di individuare aree per l'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
7. Le zone di espansione già previste dai P.R.G. previgenti, di cui al momento dell'Approvazione del Piano non sia stato ancora adottato il P.U.A. da parte del Comune, ricadono nelle linee preferenziali di sviluppo e il P.I. potrà ridefinirne i tempi e le modalità di attuazione allo scopo di ottenere uno sviluppo equilibrato e conforme alle politiche insediative del Piano.
8. Il P.I. prevederà che l'agibilità dei nuovi insediamenti sia subordinata all'allacciamento degli stessi alla rete fognaria o altro sistema previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi.
9. Il P.I. potrà in ogni caso non prevedere motivatamente alcun incremento di sviluppo.
10. Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:
  - a. privilegino le aree trasformabili più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi) e nel rispetto delle indicazioni della V.A.S., introducendo le opportune misure di mitigazione derivanti dall'analisi dei fattori di impatto evidenziati dalla V.A.S.;
  - b. riprendano i criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all'orografia e all'esposizione;



- c. rispettino preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico;
  - d. privilegino aree ed interventi che possano rivestire aspetti di rilevante pubblico interesse.
  - e. considerino l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni da trasmissioni in radiofrequenza come elemento detrattore;
11. Con particolare riferimento alle linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva, il P.I. avrà cura di selezionare le proposte progettuali contenenti previsioni di nuove realizzazioni sulla base dei seguenti criteri:
- la sufficiente dotazione di opere di urbanizzazione
  - l'accessibilità alla rete esterna principale
  - il positivo impatto rispetto agli abitati ed ai caratteri naturalistici e culturali dell'intorno, raggiunto anche attraverso adeguate misure di mitigazione
  - l'adeguata qualità dei suoli
  - la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate tali da permettere l'organizzazione della raccolta e del recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende
12. Il P.I. ha facoltà di precisare ulteriormente la definizione dei criteri elencati al comma precedente

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Nell'attuazione dello sviluppo insediativo lungo le direttrici di espansione, con particolare riferimento alla destinazione produttiva, dovranno essere privilegiate le proposte progettuali che assicurino e consentano:
- a. la dotazione d'impianti che migliorino la qualità ambientale delle aree produttive esistenti contermini e di progetto
  - b. la concentrazione razionale e coerente di tutti i servizi destinati a soddisfare esigenze comuni degli stabilimenti industriali e artigianali ricompresi nella nuova area produttiva ed in quelle esistenti contermini
  - c. la gestione coordinata tra le imprese presenti nelle aree, delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), mediante idonei e stabili moduli organizzativi;
14. Nell'attuazione dello sviluppo insediativo lungo le direttrici di espansione, con particolare riferimento alla destinazione produttiva, dovrà essere previsto:
- il riutilizzo delle acque depurate;
  - il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio;
  - l'eventuale scarico delle acque in un corso d'acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore.

## **Articolo 49. - Strutture Commerciali**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. j), n) e k)
- Legge Regionale n. 15 del 13/08/2004.

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Con riferimento all'insediamento delle strutture di vendita il PATI detta gli indirizzi per la collocazione ottimale delle strutture commerciali orientandone la realizzazione mediante la riqualificazione degli insediamenti produttivi e perseguendo nel contempo il minor consumo di territorio.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. preciserà i criteri per la collocazione delle strutture commerciali ai sensi della normativa regionale vigente, individuando preferibilmente quali ambiti per l'insediamento delle strutture di vendita l'interno o i fronti delle aree produttive esistenti o di progetto individuate ai sensi dell'art. 47 delle presenti norme e assicurando che la realizzazione di tali insediamenti avvenga prioritariamente mediante riconversione degli apparati produttivi dismessi.
3. La tipologia e la dimensione degli insediamenti commerciali dovrà essere valutata sulla base della presenza di infrastrutture di collegamento già esistenti, ovvero previa valutazione positiva dell'impatto sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia commerciale e dai piani comunali vigenti di cui alla L.r. 15/2004;
4. L'opportunità di localizzare grandi strutture di vendita dovrà essere valutata considerando la necessità di preservare il commercio vicinato. Per questa o per altre motivazioni il P.I. potrà prevedere l'esclusione della realizzazione di strutture commerciali sul territorio di sua competenza.
5. Il P.I. potrà favorire la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture esistenti, definendo nel dettaglio gli interventi consentiti in considerazione dell'ambito in cui le strutture sono inserite;

## **Articolo 50. - Edilizia sostenibile e contenimento dei consumi energetici**

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 2, comma 1, lett.a) ed art. 13, co. 1, lett. r)
- Legge Regionale n. 22/1997
- Legge n. 447/95

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

1. Il Piano, perseguendo l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, promuove la realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo le emissioni inquinanti, il consumo delle risorse non rinnovabili e che utilizzino tecnologie eco-compatibili, anche sulla base dei principi di cui all'allegato "GG" del PTCP.

### **DIRETTIVE**

2. Il P.I., anche mediante l'impiego del credito edilizio, definirà modalità e procedure per l'attuazione e la verifica concreta del principio sopraesposto attivando una adeguata politica di incentivi volti a favorire il risparmio energetico, la realizzazione di edifici eco-compatibili, il risparmio dell'acqua potabile,
3. Il P.I. indicherà, garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare o fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati produttivi o a copertura delle aree a parcheggio.
4. Il P.I. potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali, finalizzati alla produzione di biocombustibili, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 44 della L.R.11/2004; tali progetti potranno essere oggetto di accordi ai sensi dell'Art.6 della L.R.11/2004.
5. Il P.I. dovrà prevedere che i parcheggi scoperti su terreno siano realizzati con fondo permeabile e che le acque di prima pioggia siano raccolte e trattate con sistemi idonei a trattenere gli inquinanti (disoleatori). Per tutti i nuovi insediamenti dovrà essere obbligatoria la raccolta delle acque meteoriche a fini non potabili nelle modalità che saranno definite dal P.I. e dagli eventuali Regolamenti Edilizi o d'Igiene.
6. Il P.I. dovrà comprendere nel Regolamento Edilizio regole e norme relative a tali aspetti di sostenibilità e contenimento dei consumi energetici, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili sul mercato, oltre ai provvedimenti previsti per il contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

7. Il P.I. avrà cura di prevedere, all'interno del Regolamento Edilizio, soluzioni che consentano:
  - a. Il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
  - b. Il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
  - c. Che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso.

## **Articolo 51. - Limiti fisici alla nuova edificazione**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. k)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano individua i limiti fisici degli insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.
2. I perimetri che definiscono gli A.T.O. costituiscono essi stessi il limite fisico alla realizzazione di nuovi insediamenti.
3. Eventuali varianti al Piano che prevedano il superamento di tali limiti dovranno giustificarne le ragioni in rapporto alle possibilità alternative di sviluppo urbano.

### DIRETTIVE

4. Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal Piano definisce gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, specificando le destinazioni d'uso ammesse.
5. In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il P.I. può prevedere limitate variazioni della definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S..

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal Piano sono ammesse esclusivamente:
  - a. Le trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della LR11/2004 e nel rispetto delle azioni attribuite a ciascun specifico ambito, come previsto dalle presenti norme;
  - b. La realizzazione di opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante a predetti strumenti.
  - c. Le opere di urbanizzazione riguardanti il verde pubblico attrezzato, il verde privato, i parcheggi che non comportino la realizzazione di volumi fuori terra.

## Articolo 52. - Ambiti di progettazione puntuale

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art- 13, co. 1, lett. c)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua alcuni ambiti d'intervento necessitanti interventi di riordino urbanistico o territoriale, come di seguito distinti:
  - Aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione;
  - Aree di riqualificazione e riconversione;
  - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
  - Interventi di riordino in zona agricola.
2. Aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione - Il Piano individua le aree che rivestono un'importanza strategica per la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane:
  - Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione;
  - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi.
3. Aree di riqualificazione e riconversione - Il Piano individua quali aree di riconversione e riqualificazione gli ambiti interessati dalla presenza di attività produttive e grandi contenitori generalmente ricompresi all'interno dell'edificato consolidato a prevalente destinazione residenziale o in altri contesti impropri o non compatibili (attività produttiva incongrua).
4. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale - Il Piano individua quali aree idonee a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale gli ambiti, interessati da varie attività, anche dismesse o da dismettere oppure impropriamente trasformate nel tempo e che possono interessare tutte le zone urbanistiche, comprendere aree insediative o agricole, zone omogenee e diverse o varie attività.
5. interventi di riordino della zona agricola - Il Piano individua quali interventi di riordino della zona agricola i contesti caratterizzati dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal P.A.T.I. e dal P.I., nonché i cambi di destinazione del suolo per finalità esulanti dall'attività agricola.

### DIRETTIVE GENERALI

6. Ogni ambito individuato sarà obbligatoriamente soggetto a perequazione e alla redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo e, oltre a questo e quando ritenuto opportuno, avvalersi anche di schede di progetto.  
Per gli interventi di riordino della zona agricola, in alternativa alla redazione dello Strumento Urbanistico Attuativo il P.I. potrà predisporre un'apposita scheda di progetto in base alla quale la trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sarà possibile ad intervento diretto.  
Il SUA e/o la scheda di progetto dovranno stabilire le destinazioni compatibili degli interventi di riqualificazione, riconversione e valorizzazione, in relazione al contesto, ai valori paesaggistici, alla dotazione di standard ed all'accessibilità.
7. Il P.I. dovrà effettuare specifici approfondimenti progettuali anche in merito alle caratteristiche quantitative delle azioni perequative e di assegnazione di credito edilizio introdotti a fronte di rilevanti benefici di interesse pubblico ottenuti, ponendo particolare attenzione volta a garantire l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e la mitigazione/compensazione degli impatti.

### DIRETTIVE PER LE AREE STRATEGICHE DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

8. Il P.I. disciplinerà a livello di dettaglio le trasformazioni previste nelle aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione con specifiche schede di progetto, rendendo in ogni caso obbligatorio l'istituto dello S.U.A. convenzionato, e stabilendo altresì i valori quantitativi della Perequazione ed i modi di attuazione della stessa.
9. Qualora nelle aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione siano previsti interventi di rilevante interesse pubblico potranno essere inoltre approvati accordi con le procedure dell'art. 6, L.R. 11/04 e, per i casi in cui sia richiesta l'azione integrata di pubbliche amministrazioni, con le procedure dell'Art. 7, L.R. 11/04.
10. Qualora, ad una verifica di dettaglio, all'interno delle aree strategiche di tutela, riqualificazione e

valorizzazione risultino presenti volumetrie eccessive, rispetto ad una corretta riqualificazione architettonica e urbanistica degli stessi, Il P.I. potrà ridurre le volumetrie realizzabili entro quantità coerenti con il contesto insediativo, trasferendo motivatamente parte delle volumetrie realizzabili in altri ambiti idonei e a tal fine individuati dal Piano degli Interventi, nel rispetto delle previsioni del P.A.T.I., dei limiti del Dimensionamento e di SAU trasformabile.

11. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree strategiche, di caratteristiche analoghe a quelle individuate dal P.A.T.I. quali aree strategiche di tutela, riqualificazione e valorizzazione, finalizzate all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano.
12. I Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, in quanto ambiti di particolare significatività urbana e difficoltosa attuazione, possono essere affrontati preferibilmente mediante accordi tra pubblico e privato ed eventuali altri enti interessati, secondo le precisazioni fornite dal P.I. che potrà precisare l'ambito o individuare ambiti ulteriori o di minore scala.

#### DIRETTIVE PER GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

13. Per gli ambiti di riconversione e riqualificazione individuati, il P.I., definendo, se necessario, specifiche schede di progetto, renderà in ogni caso obbligatorio l'istituto dello S.U.A. convenzionato, (eventualmente collegato ad accordi previsti dall'art. 6 della L.R. 11/04 o tramite programmi complessi) e della Perequazione, determinando l'incidenza di quest'ultima in relazione alle caratteristiche di ciascuna area.
14. Per le aree di riqualificazione e riconversione il P.I. dovrà specificare caratteristiche e modalità dell'intervento di recupero e valorizzazione, anche miste, con riferimento alle seguenti due tipologie:
  - a. nel caso della riconversione dovrà essere prevista la demolizione degli immobili esistenti e la ricostruzione di nuove strutture caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili con il contesto, oppure ammesso il cambio d'uso degli immobili esistenti qualora presentino qualità architettoniche meritevoli di essere conservate;
  - b. nel caso della riqualificazione le previsioni dovranno essere prioritariamente finalizzate a riqualificare il sito o a ripristinarlo anche per destinazioni non insediative (a verde, agricole, sportive o altro), coerenti con il contesto in cui è inserito. In tali casi, in relazione agli immobili e manufatti da demolirsi e gli interventi di riqualificazione richiesti, potranno essere previste modalità d'intervento compensative mediante concessione di credito edilizio da trasferire in altra area.
15. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree di riconversione e riqualificazione, di caratteristiche analoghe a quelle individuate dal P.A.T.I. ai sensi del presente articolo, finalizzate all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano.

#### DIRETTIVE PER LE AREE IDONEE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE

16. Al fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale dell'ambito, paesaggistico e infrastrutturale dell'area interessata, aggregando e riducendo significativamente i volumi impropri esistenti, Il P.I. definirà per le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale una scheda unitaria d'intervento, attuabile previa predisposizione di uno S.U.A., che garantisca il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, compensando equamente le operazioni di riqualificazione e disciplinando i criteri perequativi dell'intervento. Il riuso dei volumi esistenti o la previsione di limitate nuove volumetrie dovrà essere ammessa solo se strettamente finalizzati alla concreta attuabilità dell'operazione di riqualificazione complessiva.
17. Per gli interventi previsti nelle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, il P.I. potrà prevedere anche la realizzazione per stralci, purché la completa realizzazione dei progetti sia assicurata da adeguate garanzie finanziarie.
18. Il P.I. potrà motivatamente individuare ulteriori aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, di caratteristiche analoghe a quelle individuate dal P.A.T.I. ai sensi del presente articolo, finalizzate all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano.

#### DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI DI RIORDINO IN ZONA AGRICOLA

19. Il P.I. normerà i contesti da assoggettare a interventi di riordino in zona agricola, con il fine di perseguire la complessiva riqualificazione insediativa, territoriale e paesaggistica, anche prevedendo la significativa riduzione delle volumetrie esistenti e il loro parziale riuso con destinazioni compatibili; tale riuso potrà avvenire in loco, secondo la disciplina di cui al comma successivo, o mediante trasferimento della volumetria negli ambiti consolidati o, in subordine e con una percentuale di riuso della volumetria inferiore, presso gli ambiti di edificazione diffusa di tipo b. e c. di cui al punto 8 dell'articolo 65 delle presenti norme.
20. Il SUA o la scheda di progetto che dovranno essere redatte ai sensi del comma 6 del presente articolo dovranno stabilire le destinazioni compatibili degli interventi di riqualificazione, riconversione

e valorizzazione, in relazione al contesto, ai valori paesaggistici, alla dotazione di standard ed all'accessibilità. In tali ambiti sono escluse le destinazioni produttive ma sono consentite le destinazioni ricettive, dell'artigianato di servizio e artistico, le cantine per la vinificazione e l'affinamento di vini e dei prodotti agricoli e la lavorazione di prodotti enogastronomici che non rivesta caratteri industriali.

## **Articolo 53. - Elementi di degrado ed opere incongrue.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua elementi di degrado ed opere incongrue, intesi quali costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, al fine di contribuire alla riqualificazione territoriale secondo la tutela ed il ripristino dei valori sopra citati; gli elementi di degrado si intendono prevalentemente lesivi dei valori paesaggistici ed architettonici ed ambientali dei luoghi; le opere incongrue si intendono prevalentemente contrastanti con il contesto urbanistico ed ambientale in cui sono collocate.

### DIRETTIVE

2. L'individuazione di elementi di degrado o delle opere incongrue propone la rimozione delle costruzioni o degli esiti di interventi di trasformazione del territorio cui si riferiscono a fronte della generazione di un credito edilizio, determinato anche proporzionalmente alla volumetria ed allo stato degli stessi.
3. Il P.I. potrà prevedere ulteriori elementi di degrado od opere incongrue di minor rilevanza - non individuate dal Piano - la cui demolizione possa generare credito edilizio, anche nell'ambito di eventuali Strumenti Urbanistici Attuativi o in sede di stipula di eventuali accordi ai sensi dell'Art.6 della L.R.11/2004.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. L'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado da parte del P.A.T.I. è da considerare indicativa e deve essere precisata dal parte del P.I..
5. Fino a quando il P.I. non preciserà le modalità di trasformazione, nonché di riconoscimento e di utilizzo del credito edilizio, per le opere incongrue e gli elementi di degrado continueranno a valere le previsioni del P.R.G. previgente.



## **Articolo 54. - Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. n)

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano detta i criteri per l'applicazione della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447

### DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà garantire l'ammissibilità delle procedure di cui al presente articolo finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti sia in caso di incompatibilità con il P.I. che in caso di incompatibilità con il P.A.T.I. fatto salvo il coinvolgimento nella procedura di tutte le amministrazioni di volta in volta competenti.
3. il P.I. dovrà altresì garantire che le eventuali varianti urbanistiche attuate mediante la procedura dello sportello unico siano ammesse solo in presenza di comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute o per significativi miglioramenti paesaggistici o di sostenibilità ambientale dell'impianto, anche mediante interventi migliorativi sul ciclo produttivo, privilegiando il trasferimento in zona propria delle attività sparse e prevedendo per le aree così liberate:
  - a. la riconversione a destinazioni compatibili delle aree in ambito insediativo o adiacente;
  - b. il ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree sparse in zona agricola o di pregio.
4. Il P.I. dovrà altresì prevedere che Il trasferimento di attività produttiva attuato anche con la procedura dello sportello unico, se coerente con le previsioni di Piano, non sia vincolato alla parità di superficie tra area di origine e area di destinazione.

## Articolo 55. - Disposizioni comuni per le zone agricole.

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. h) ad artt. 43, 44, 45

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua negli A.T.O. n. 3 - Ambiti agricoli di pianura, negli A.T.O. n. 4 - Ambiti collinari e negli A.T.O. 5 - ambiti montani, le zone vocate alla conservazione dei caratteri insediativi agricoli. Si tratta di ambiti caratterizzati dall'uso agricolo del territorio e/o dalla bassa diffusione dell'antropizzato, nei quali perseguire la continuità produttiva anche con il riordino, se motivato, delle componenti insediative e colturali.
2. il PATI pone i seguenti obiettivi generali per la tutela e la gestione del territorio agricolo:
  - a. tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso eco-sostenibile;
  - b. tutelare e restaurare il paesaggio agrario, salvaguardando, recuperando e valorizzando gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto di vista paesaggistico e culturale, connotanti la struttura agricola tradizionale del territorio;
  - c. promuovere l'attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale e tutte le attività produttive di "filiera corta";
  - d. favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio;
  - e. favorire e incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e non più funzionale per le attività agricole, nel rispetto e nella conservazione dei caratteri identitari tradizionali;
  - f. porre in atto adeguate misure di tutela commisurate al valore attribuito al territorio agricolo dagli studi di micro-zonazione predisposti dal CRA e dal Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene.
3. il PATI dispone inoltre, con particolare riferimento alle aree prospicienti all'urbanizzazione, di ridurre la frammentazione ambientale e percettiva, avviando un processo di riqualificazione e di ricomposizione dell'assetto edilizio anche al fine di ridurre la dispersione delle edificazioni.

### DIRETTIVE

4. Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari individuati dal P.A.T.I., per i nuclei di edificazione diffusa e per gli edifici di interesse storico-testimoniale ivi ricompresi, il P.I. disciplinerà tali ambiti in accordo con le disposizioni di cui all'artt. 43, 44 e 45 della Legge 11/2004.
5. Il P.I. dovrà in particolare dettare norme specifiche per la tutela delle aziende agricole, individuate mediante indagine agronomica, con specifico riguardo ai miglioramenti fondiari, oltre che norme finalizzate alla salvaguardia degli assetti fondiari maggiormente integri e volte a conservarne, per quanto possibile, il valore testimoniale.
6. In tali zone il P.I. individuerà i criteri di realizzazione delle nuove strutture residenziali o a servizio del fondo ed inoltre, per quanto concerne il patrimonio edilizio di interesse, detterà norme specifiche volte a conservarne, per quanto possibile, il valore testimoniale.
7. il PI provvederà ad individuare gli edifici posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, non funzionali a queste, attribuendo ad ognuno di essi le categorie di intervento e le destinazioni ammissibili e compatibili nel rispetto della disciplina regionale vigente.
8. Il P.I. prevederà apposita disciplina volta a condurre la manutenzione del territorio agricolo circostante ai borghi rurali storici - entro un perimetro che sarà definito dal medesimo P.I. in relazione alle pertinenze storiche dell'aggregato insediativo - con la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, muri di sostegno a secco, ecc..

## Articolo 56. - Edificabilità nel territorio agricolo.

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. h) ad artt. 43, 44, 45

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano tutela e salvaguarda il territorio agricolo in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà individuare le modalità di intervento praticabili per il recupero degli edifici esistenti di valore storico-testimoniale e le destinazioni d'uso compatibili.
3. Il P.I. ammetterà la realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di biogas o di denitrificazione, ove richiesti, e gli impianti per la produzione di energia solare, se integrati architettonicamente con i fabbricati esistenti, ad esclusione dei fabbricati d'interesse monumentale o storico-testimoniale, o inseriti con adeguate mascherature arboree. Per gli ambiti di interesse paesaggistico o ambientale il P.I. dovrà precisarne l'ammissibilità o meno e dettare i criteri di corretto inserimento con particolare riferimento ai pannelli solari.
4. Il P.I. in zona montana come definita all'Art.1 della L.R.18/01/94 n°2 ammetterà la realizzazione dei ricostruzioni dei fabbricati tradizionali e di interesse storico testimoniale crollati, nel rispetto integrale della tipologia e volumetria originaria, nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Per gli interventi edilizi nel territorio agricolo si applicano gli artt. 43, 44, 45 e 50 della L.R. 11/2004, e ss. mm. ii., salvo le diverse disposizioni non in contrasto contenute nel presente Piano:
  - a. per particolari ambiti integri soggetti a tutela o progettazione puntuale (interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale e ambiti di riqualificazione o riconversione);
  - b. per gli ambiti di edificazione diffusa esistenti in ambito rurale come individuati dal Piano
  - c. per gli edifici esistenti di interesse storico-testimoniale.
6. Per la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento vale quanto previsto agli Artt. 44, 45 e 50 della L.R.11/2004 come modificati ed integrati dall'Art. 5 della L.R. n.4/2008.
7. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5, concernente le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze da residenze e altri allevamenti intensivi.
8. Il P.I. valuterà la possibilità di localizzare le attività agricole speciali (es. agroindustria, zootecnia, serre fisse) nelle aree produttive non ampliabili, purché di dimensioni contenute e lontane da centri abitati, ovvero in area agricola qualora vengano previsti interventi di mitigazione ambientale sulla base degli indirizzi che verranno indicati dal P.I. in considerazione degli artt. 24, 32, 33, 34, 38 e 58 del PTCP.
9. Per gli edifici esistenti con destinazione residenziale, non compresi negli ambiti di edificazione diffusa, sono ammessi gli interventi di cui all'Art.3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001.
10. All'interno degli A.T.O. agricoli, siano essi di pianura, di collina o di montagna, non è in generale consentita la realizzazione di nuove abitazioni e di insediamenti produttivi. Il PI consentirà esclusivamente interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, senza prevedere alcun aumento di volumetrie dei fabbricati esistenti.
11. L'edificazione di nuove abitazioni o nuovi insediamenti produttivi è consentita, esclusivamente in attuazione di piano aziendale approvato e favorendo comunque l'utilizzo di crediti edilizi, dando motivato atto della sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
  - aggregazione a preesistenze edilizie o la motivata impossibilità di aggregarsi a consistenze edilizie esistenti;
  - conferma ed recupero delle preesistenze storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare;
  - corretto inserimento nell'intorno insediativo ed ambientale;
  - tutela delle componenti della rete ecologica;

- contenimento della riduzione di spazio rurale;
- contenimento dell'abbandono dei boschi privati;
- tutela delle risorse irrigue;
- sviluppo della rete delle infrastrutture viarie a servizio delle funzioni locali;
- sviluppo dei caratteri di naturalità negli ambiti estensivi specializzati

## **Articolo 57. - Edificazione diffusa.**

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. h) ad artt. 43, 44, 45 e 36

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

1. Il Piano individua gli aggregati edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale non in contrasto con l'uso agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente favorendo l'assestamento dei nuclei rurali storici o consolidati, sorti spontaneamente nel tempo. La rappresentazione grafica di tali ambiti all'interno del Piano non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e dette indicazioni non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.

### **DIRETTIVE**

2. Il P.I. può motivatamente precisare i perimetri di tali nuclei per limitati adeguamenti dovuti alla scala di maggiore dettaglio, purché tali modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi eventualmente evidenziati negli elaborati di VAS, distinguendo - sulla base di analisi più approfondite - e disciplina le seguenti tipologie di nuclei:
  - a. nuclei rurali di interesse storico, assimilabili ai centri storici;
  - b. nuclei con presenza di aziende agricole e annessi o comunque di carattere rurale;
  - c. nuclei con carattere prevalentemente residenziale.
3. Al fine di limitare comunque l'edificazione sparsa in territorio agricolo, Il P.I. considera tali nuclei quali ambiti prioritari per l'edificazione consentita in territorio agricolo dalla legislazione vigente e per l'atterraggio dei crediti edilizi, secondo le modalità specificate dall'art. 65 delle presenti norme.
4. Il P.I. detterà i criteri e gli indici di edificabilità per il completamento di questi ambiti, definendo per ogni nucleo le linee guida insediative, e potrà prescrivere l'edificabilità in zona agricola in prossimità degli stessi al fine di limitare l'edificazione dispersa sul territorio agricolo favorendo anche l'insediamento di funzioni agrituristiche.
5. Ove non sia possibile allacciare gli aggregati di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente previa realizzazione di sistemi di smaltimento delle acque reflue basati su tecnologie eco-sostenibili, quali la fitodepurazione, il lagunaggio o diverse tecnologie certificate che garantiscano il sostanziale abbattimento degli inquinanti e dei nutrienti contenuti nei reflui.
6. Il PI potrà avvalersi, per gli ambiti di cui al presente articolo, della redazione di schede progettuali o della predisposizione di linee guida e criteri realizzativi che indichino le modalità utili a controllare ed orientare gli interventi verso soluzioni progettuali tese alla considerazione delle specificità locali ed alla qualità paesaggistica ed ambientale, nel rispetto delle valenze storico-testimoniali, naturalistiche ed ambientali ivi presenti.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

7. Per gli ambiti a edificazione diffusa, sino all'approvazione del P.I. si applicano le previsioni del P.R.G. vigente entro i limiti consentiti dalla normativa sull'edificabilità del territorio agricolo, di cui all'art. 44 della L.r. 11/2004.
8. Per gli interventi realizzati in corrispondenza di questi ambiti il P.I. detterà i criteri utili a fornire un'adeguata mitigazione e compensazione ambientale, in funzione dell'entità degli interventi, preferibilmente attraverso l'utilizzo di specie arboree autoctone.
9. Le nuove edificazioni all'interno dei nuclei di edificazione diffusa dovranno essere realizzate seguendo le tipologie edilizie tradizionali.

## Articolo 58. - Agricoltura specializzata.

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. h) ad artt. 43, 44, 45

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2 - carta delle Invarianti
- Tav. 4 - carta della trasformabilità
- Tav. Q.C. 04 - Uso del suolo.

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua le aree di particolare interesse per colture tipiche dei luoghi al fine di tutelarne la presenza a fini produttivi e favorirne un corretto inserimento ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle coltivazioni dell'uva e del castagno.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. può modificare il perimetro delle aree di cui al comma precedente, in ragione di reali modificazioni dello stato dei luoghi.
3. Il P.I. dovrà sviluppare una specifica normativa volta a promuovere, a titolo di indirizzo, le buone pratiche basate su criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica.
4. Il Piano tutela le aree coltivate a castagno o che presentino una vegetazione costituita anche da castagno. Il P.I. potrà precisare in estensione le delimitazioni di tali ambiti ma non ridurla. In tali ambiti il P.I. dovrà precisare la tutela e i criteri di intervento per quanto di sua competenza al fine di favorire il mantenimento e l'estensione di tale tipologia colturale.
5. Il piano tutela le produzioni vitivinicole. Il P.I., in accordo con i Consorzi di Tutela e con l'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, provvederà a sviluppare una cartografia volta a tutelare quelle porzioni del territorio che sotto il profilo geologico, pedologico e microclimatico risultano più vocate alle produzioni di qualità, provvedendo alla stesura di un disciplinare di buone prassi volte a tutelare e caratterizzare il paesaggio del Prosecco e dei vini di collina.
6. Per le zone collinari, il P.I. stabilirà apposita normativa finalizzata a:
  - a. contenere gli impianti con estensioni superiori ai tradizionali 5000 mq e, quando ciò non sia possibile, spezzare gli interventi con inserimenti di siepi, macchie o alberi isolati con funzione ecologica e di miglioramento percettivo;
  - b. evitare l'abbattimento dei grandi alberi isolati;
  - c. non porre in opera filari superiori a 80 metri;
  - d. vietare l'utilizzo di pali della luce dimessi (in cls.) come teste dei filari;
  - e. in linea di massima utilizzare impianti a ritochino solo per le pendenze dal 12% al 20-22% e non oltre, preferendo comunque una disposizione dei filari parallela alle curve di livello (tagliapoggio).
  - f. per pendenze superiori si potranno impiegare il tradizionale impianto a tagliapoggio o una sistemazione con ciglionature con larghezza della banchina non superiore a 2-2,5 metri e comunque in relazione alle caratteristiche geologiche e pedologiche del substrato;
  - g. evitare ovunque possibile gli scotici e i grandi movimenti terra che determinano uno scadimento qualitativo del prodotto e la perdita dei fattori di tipicità;
  - h. usare preferibilmente arature molto superficiali e ripuntature profonde;
  - i. provvedere immediatamente all'inerbimento in caso di rimodellazione proibendo i lavori al termine della stagione vegetativa dell'erba per evitare fenomeni erosivi, in ogni caso chiedendo la messa in pristino anche di fossi, scoline e corsi d'acqua eventualmente interessati da depositi di dilavamento;
  - j. diserbare nella stagione invernale per un effetto più efficace e compatibile sotto il punto di vista dell'inquinamento rilasciato e della percezione del paesaggio.
7. Quanto ai vigneti, il P.I. prevederà che le sistemazioni debbano di norma avvenire a girapoggio con terrazzi. In caso di comprovata e documentata impossibilità, saranno consentite altre modalità di sistemazione. Il P.I. dovrà anche prevedere che i pali di sostegno ed i tutori in genere siano preferibilmente in legno. Potrà essere ammesso l'uso di pali di sostegno e tutori in altri materiali a condizione che presentino caratteristiche formali e cromatismi in sintonia con la tipologia tradizionale in legno e che siano in linea con i principi generali di sostenibilità, riciclabilità e compatibilità ambientale.
8. Il P.I. potrà prevedere l'eventuale realizzazione di strutture destinate alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli originati in loco, oltre che di impianti per il recupero ed il trattamento dei residui zootecnici ed agricoli ai fini energetici, purché dotati di adeguate misure di

mitigazione/compensazione.

## **Articolo 59. - Conferma e/o ampliamento dei principali Servizi, Attrezzature o Infrastrutture.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. j)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici per le comunità, senza specificarne la destinazione ma definendone una distinzione generale:
  - a. per servizi (scuole, edifici pubblici, attrezzature d'interesse comune, etc.);
  - b. per attrezzature e infrastrutture ( parcheggi, verde attrezzato, impianti tecnologici etc.).

### DIRETTIVE

2. Le categorie e le localizzazioni individuate dal Piano devono considerarsi orientative: il P.I. potrà modificarle all'interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza costituire variante al Piano, purché nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e delle direttive contenute nella normativa degli A.T.O. stessi.
3. Servizi e attrezzature minori, non individuati espressamente dal Piano, saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile il riutilizzo di edifici esistenti (le ex scuole, fabbricati dismessi, ecc.), per ospitarvi funzioni prioritarie, come i centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi pubblici per la vendita di generi di prima necessità, ecc..



## Articolo 60. - Viabilità e mobilità

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. h) e j)

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano individua simbolicamente i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d'intervento, le rotoarie esistenti o di progetto e le intersezioni da migliorare o eventualmente eliminare.
2. La viabilità, esistente o di progetto, viene distinta funzionalmente nelle classi:
  - a. principale (comprendente eventuali strade tangenziali)
  - b. secondaria e minore.
3. Il Piano indica altresì per la viabilità le seguenti categorie sintetiche d'azione:
  - da potenziare - qualora si ritengano opportuni interventi di miglioramento delle caratteristiche di portata e scorrevolezza, aumentando la capacità dell'arteria e la sua sicurezza per veicoli e pedoni;
  - da riqualificare - qualora ci siano tratti di viabilità da proteggere rispetto a flussi di traffico eccessivi, riqualificando la sede viaria con preminente attenzione alla mobilità alternativa, pedonale e ciclabile;
  - Nuove connessioni di progetto - per i tratti di nuova previsione.
4. Sono inoltre individuate le intersezioni/rotoarie esistenti da migliorare o di progetto (nuova previsione).
5. Il Piano promuove il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali esistenti nel territorio della Vallata, al fine di promuovere la mobilità sostenibile, anche ai fini della valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali del territorio, nonché della realizzazione di percorsi sicuri ad utilizzo delle categorie più deboli

### DIRETTIVE

6. Il P.I. preciserà nel dettaglio, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità e le tempistiche di attuazione delle azioni sinteticamente indicate dal Piano per ogni tratto viabilistico, individuando in accordo con la normativa vigente le fasce di rispetto e la loro disciplina.
7. Il P.I. preciserà altresì i percorsi ciclabili e pedonali indicati nel Piano, facendo in modo che siano in sede protetta o seguano, ove possibile, percorsi già esistenti. Il P.I. dettaglierà l'individuazione dei percorsi pedonali esistenti e ne favorirà la manutenzione, il recupero e il ripristino, con modalità che tutelino i tracciati e l'uso di materiali e tecniche tradizionali e comunque di basso impatto visivo e ambientale. Il P.I. dovrà altresì dettagliare i tracciati definitivi dei percorsi della rete ciclabile primaria e secondaria e della rete cicloturistica che tocca le aree agricole d'interesse paesaggistico, anche individuando vie alternative ma nel rispetto della rete generale individuata dal Piano, preferibilmente lontano dalle sedi viarie ad alto scorrimento utilizzando e/o recuperando la viabilità rurale.
8. Il P.I. individuerà i tracciati della viabilità minore e rurale che catastalmente siano di proprietà del demanio o gravati di servitù di pubblico passaggio, in modo da assicurarne la libera percorribilità ciclabile o pedonale, prescrivendo:
  - a. il divieto ai proprietari di tali tracciati di esercitarne l'uso di passaggio esclusivo o impedirne l'accesso;
  - b. la possibilità da parte dei proprietari di richiedere l'inibizione dell'accesso a motore ove essi risultino gli unici responsabili della manutenzione del percorso, fatti comunque salvi diritti di terzi al transito.
4. Il P.I. ha facoltà di individuare gli ostacoli visivi posti lungo i tracciati stradali, la cui demolizione, ai fini del miglioramento della sicurezza stradale, genera credito edilizio.
9. Il P.I. assicurerà che nella realizzazione di opere relative alla nuova viabilità siano ricavati adeguati volumi di invaso accessorio in apposite scoline laterali o fossi di raccolta delle acque meteoriche, dimensionati in ragione di almeno 800 mc per ettaro di superficie effettivamente impermeabilizzata, eventualmente utilizzando l'area all'interno alle rotoarie per l'invaso delle acque di prima pioggia dei canali che le interessano.
10. Fatte salve ulteriori prescrizioni e precisazioni, il P.I. dovrà prevedere che le aree a parcheggio e di manovra degli autoveicoli siano, ovunque possibile, realizzate con fondo permeabile e che, in ogni caso, la raccolta delle acque provenienti dalle superfici carrabili, di sosta, di manovra o pavimentate

in zona industriale consenta la separazione delle acque di prima pioggia, prevedendo un impianto di sedimentazione/disoleazione o depurazione/pre-trattamento delle stesse, opportunamente dimensionato anche rispetto all'eventuale presenza di inquinanti.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Lungo le aree interessate dalla realizzazione di strade nuove e per una fascia complessiva non minore di 30 metri, gli eventuali interventi di nuova edificazione o di ampliamento dell'edificato esistente saranno ammissibili solo dopo l'approfondimento tecnico-progettuale dei tracciati definito dal P.I..

## **Articolo 61. - Interventi di realizzazione e/o potenziamento delle funzioni turistico-ricettive.**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. c), k), l).

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano, al fine di valorizzare le risorse di eccellenza del territorio, individua gli ambiti puntuali e di valore strategico nei quali è previsto il potenziamento o la realizzazione di attrezzature legate alla frequentazione turistico-ricettiva, per il tempo libero, culturale, enogastronomica e sportiva.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà approfondire le modalità di attuazione delle previsioni di valore strategico poste dal Piano per tali aree, garantendone il corretto inserimento ambientale e paesaggistico e prescrivendo che gli interventi ammessi siano soggetti a perequazione e attuati mediante S.U.A. convenzionato, attivando, qualora ve ne sia la possibilità in relazione ad interventi di rilevante interesse pubblico, le procedure dell'art. 6 della L.R. 11/2004.
3. Oltre a prevedere il potenziamento delle funzioni turistico-ricettive esistenti, il P.I. potrà individuare ulteriori ambiti di realizzazione di funzioni turistico-ricettive, con le caratteristiche di cui al presente articolo, all'interno delle A.T.O. a prevalente destinazione residenziale e produttiva e inoltre all'interno degli ambiti di riconversione e riqualificazione, delle aree idonee per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, o dove il Piano preveda interventi di riordino in zona agricola.

## **Articolo 62. - Mascherature arboree**

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il piano propone l'inserimento delle mascherature arboree, funzionali agli interventi di mitigazione dell'impatto visivo, acustico e della diffusione di polveri e inquinanti, nonché utili alla riqualificazione paesaggistica e ambientale del territorio.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. precisa il posizionamento delle mascherature arboree individuate dal P.A.T.I., fornendo ulteriori disposizioni in merito alla superficie minima, alla densità di copertura ed alla tipologia delle essenze di cui si costituiscono le mascherature, in ragione delle finalità specifiche dell'intervento, privilegiando ove possibile l'uso di specie autoctone;
3. Il P.I. può motivatamente individuare ulteriori interventi di mascherature arboree rispetto a quelle già individuate dal P.A.T.I..
4. Le mascherature arboree dovranno essere realizzate evitando, salvo motivate necessità, uno sviluppo lineare ed eccessivamente regolare delle stesse, o comunque realizzate nell'obiettivo di conseguire un risultato più naturale e meno antropizzato delle stesse.

## **Articolo 63. - Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse locale o comunale**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. e) ed r).
- L.R.40/1984, art. 27

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano identifica gli eventuali ambiti per la formazione di parchi d'interesse locale o parchi urbani di interesse comunale, nei quali prevalgano le funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo libero, con una prevalente copertura arborea e l'ammissione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport e il tempo libero a basso impatto ambientale purché di limitata estensione rispetto alla superficie complessiva dell'area.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà a precisare i perimetri delle aree interessate, alla luce di una analisi dettagliata degli elementi fisici e/o catastali esistenti e provvederà altresì a definire, per ciascuno degli ambiti, le caratteristiche morfologiche e funzionali, nonché le tipologie delle attrezzature da realizzarvi.
3. Il P.I. potrà determinare l'assegnazione di crediti edilizi a compensazione degli interventi privati, convenzionati con l'Amministrazione comunale, finalizzati alla realizzazione di tale tipo di aree. Tali crediti potranno essere realizzati nelle A.T.O. a prevalente destinazione residenziale o produttiva, all'interno degli ambiti di edificato diffuso, oppure, se di limitata entità e funzionali alla gestione dell'ambito e purché puntualmente indicati dal P.I., anche in loco, preferibilmente presso edificato già esistente.
4. In riferimento all'areale dei laghi di Lago e Santa Maria e all'attuazione del piano del parco di interesse locale, l'atterraggio dei crediti edilizi maturabili ai sensi comma precedente e del comma n. 5 dell'art. 65 delle presenti norme potrà avvenire all'interno del territorio dei comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago e Tarzo, secondo le modalità previste dall'art. 65 delle presenti norme.
5. Il P.I. provvederà inoltre a definire gli interventi consentiti per gli edifici e le strutture esistenti all'interno dei parchi con riferimento alla normativa regionale vigente e potrà individuare lungo i margini di tali ambiti le necessarie aree a parcheggio, da realizzare con piantumate e con fondo inerbato permeabile.
6. Nel caso in cui gli ambiti che il Comune intende definire a parco non ricadano tra le fattispecie previste dalla citata L.R. 40/1984, essi saranno individuati e normati dal P.I. quali parchi urbani o d'interesse comunale.
7. In riferimento all'areale dei laghi di Lago e Santa Maria, gli interventi previsti dal PATI, ricadenti all'interno del perimetro di ambito per la formazione del parco di interesse locale, saranno in vigore sino ad ulteriori e più specifiche indicazioni da parte del Piano Ambientale dei laghi, redatto secondo le modalità specificate all'art. 27 della L.R.40/1984.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Fino all'entrata in vigore del P.I.
  - a. sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell'Art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 ed è vietata la nuova edificazione.
  - b. sono vietati i movimenti terra non esplicitamente ammessi da altri articoli delle presenti norme e l'alterazione dell'apparato boschivo o vegetazionale, fatte salve le necessità di manutenzione e assestamento forestale.
  - c. valgono, per gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse locale o comunale, le direttive e le prescrizioni relative alle core areas, di cui all'art. 28 delle presenti norme.

## E - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PEREQUATIVE

### Articolo 64. - Attuazione della perequazione urbanistica

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 13, co. 1, lett. m) ed art. 35

#### CONTENUTI E FINALITÀ

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

2. La Perequazione si applica sugli ambiti oggetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o di Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) e sui comparti urbanistici, sugli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi ex artt. 6 e 7 L.R. n.11/2004, sugli ambiti di riqualificazione e riconversione, sugli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché nell'attivazione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 48 delle presenti norme. La perequazione si realizza attraverso la cessione al Comune di una porzione della superficie territoriale o di una quota della capacità edificatoria del totale di ogni singolo intervento di nuova previsione, al netto delle aree a standard primario.
3. Il PI potrà individuare ulteriori casistiche per le quali prevedere l'introduzione dell'istituto della perequazione.
4. La superficie o capacità edificatoria rese disponibili dalla perequazione saranno utilizzate dall'Amministrazione per la realizzazione di standard, opere d'interesse pubblico, edilizia residenziale pubblica o quale zona di atterraggio di crediti edilizi altrove maturati.
5. In luogo della cessione di area o capacità edificatoria all'Amministrazione comunale è ammissibile, fino al concorrere di un valore corrispondente al valore di mercato del bene immobile ceduto in perequazione, la realizzazione di opere pubbliche.
6. In alternativa alla cessione, l'amministrazione Comunale potrà altresì concedere la corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004.
7. Per nuovi interventi di tipo diretto o di limitata entità o per interventi di riconversione particolarmente gravosi il P.I. potrà definire criteri e modalità diversi di applicazione della Perequazione e l'eventuale esclusione della sua applicabilità.
8. Il P.I. individuerà puntualmente gli obiettivi perseguiti dall'intervento, l'ambito di attuazione, che potrà comprendere anche porzioni di territorio non contigue, i parametri urbanistici, lo strumento attuativo da utilizzarsi e la definizione o meno di un comparto urbanistico o di un atto di programmazione negoziata o, infine, ove riguardi solamente Enti Pubblici, di un Accordo di Programma.
9. La percentuale della superficie o capacità edificatoria da cedersi al Comune in attuazione della perequazione dovrà essere esattamente determinata dal P.I. in relazione al valore, alla vocazione ed al pregio delle singole aree soggette a perequazione, ed in base ai criteri dettati dal Piano, anche con riferimento a quanto disposto all'interno dell'articolo 45, commi 2 e 3. In ogni caso, la quota soggetta a Perequazione, secondo le specificazioni che saranno dettate dal P.I., dovrà essere compresa tra il 15% e il 45% del totale della superficie afferente l'intervento previsto o del valore economico del medesimo.
10. In via transitoria, salvo previsioni più restrittive contenute nei PRG vigenti, sino ad entrata in vigore del PI si applica il coefficiente massimo di perequazione previsto dal precedente comma, anche agli interventi di nuova edificazione per i quali non sia stato dato inizio ai lavori al momento dell'adozione del PATI. Tale disposizione è derogabile a mezzo di deliberazioni di giunta comunale che provvedano alla definizione di criteri ed indirizzi per l'applicazione, in via transitoria, del coefficiente di perequazione.
11. Il P.I. potrà in ogni caso definire modalità diverse di attuazione della perequazione urbanistica ove queste siano frutto di accordi ex Art. 6 della L.R. 11/2004 o assumano i contenuti di cui all'Art. 16 della L. 179/1992 (Programmi Integrati d'intervento).
12. Le aree o eventuali opere previste in perequazione sono da considerarsi affini ed aggiuntive rispetto alle opere di urbanizzazione.

## Articolo 65. - Attuazione del credito edilizio

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, artt. 36 e 37

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 4 - Carta della Trasformabilità;

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano, ai fini del miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del territorio, individua gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino del territorio agricolo nonché le opere incongrue o gli elementi di degrado che determinano credito edilizio.

### DIRETTIVE

2. Il P.I. individuerà le necessarie aree di atterraggio dei crediti edilizi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del PTCP.
3. Il P.I. individuerà i criteri applicativi, la quantità del credito da attribuirsi, le modalità di tenuta del registro dei crediti e le aree di atterraggio degli stessi.
4. Il P.I. dovrà prevedere apposita disciplina volta a garantire in particolare che:
  - a. ogni singolo intervento che generi e/o utilizzi credito edilizio sia regolato da convenzione,
  - b. il credito edilizio divenga eventualmente commerciabile solamente a seguito della trascrizione dello stesso nei registri immobiliari (o analoga registrazione con valore legale prevista dalla normativa vigente), previa demolizione del bene incongruo;
  - c. Ai fini della commerciabilità dello stesso, il valore di riferimento del credito edilizio sia quello del valore di mercato dell'area prevista per il suo atterraggio.
5. Il P.I. potrà altresì prevedere che il credito edilizio, a titolo compensativo, sia generato in relazione ad aree di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o destinate a parco urbano, a parchi e riserve regionali, anche d'interesse locale, previa stipula di un apposita convenzione che preveda la cessione al Comune della proprietà dell'area o l'istituzione di una servitù permanente d'uso pubblico o la realizzazione da parte del privato di opere di miglioria di pubblico interesse che saranno specificate dal P.I..
6. Il P.I. dovrà indicare esplicitamente gli interventi in cui, anche all'interno dell'edificato consolidato, il credito edilizio potrà essere cumulato alla capacità edificatoria di specifiche zone omogenee, individuando in tali casi due distinti indici di edificabilità: uno proprio dell'area e uno corrispondente ad un incremento conseguibile esclusivamente mediante l'impiego di credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I..
7. Il P.I. dovrà altresì indicare, per i singoli interventi la cui realizzazione generi credito edilizio, se le aree libere derivanti dalla demolizione del manufatto incongruo compensato da credito edilizio debbano essere trasferite, senza oneri, al patrimonio comunale.
8. All'interno dei nuclei di edificazione diffusa il P.I. potrà applicare il credito edilizio volumetrico eventualmente maturato nel caso di interventi di eliminazione di volumi o fabbricati degradati dispersi nel territorio agricolo oppure in prossimità di elettrodotti, cave o discariche, puntualmente individuati dal P.I., a condizione che detti beni siano legittimi e non rivestano interesse storico o testimoniale. In tali casi il P.I. potrà applicare le seguenti percentuali di recupero della volumetria demolita:
  - a. 50% da rurale a residenziale con un massimo di 800 mc;
  - b. 100% da rurale a rurale secondo specifiche schede di P.I.;
  - c. 100% da residenziale a residenziale.

L'intervento di demolizione dovrà comprendere l'intero complesso individuato dal P.I., fatti salvi volumi da conservare individuati puntualmente e il credito edilizio da questo generato potrà dare origine ad un unico edificio residenziale. Oltre alla demolizione del manufatto degradato o dismesso il P.I. dovrà prescrivere il ripristino, preferibilmente a verde o a coltivi, dell'area di sedime.

9. In adeguamento al PTCP, il P.I. potrà motivatamente attribuire premi volumetrici aggiuntivi in termini di credito edilizio in relazione a interventi di particolare pregio sotto il profilo ambientale, paesaggistico e di particolare qualità architettonica dell'intervento.

## **Articolo 66. - Attuazione degli accordi con soggetti privati (Art. 6, L.R.11/04)**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11, del 23.4.2004, art. 6

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Piano incentiva la stipula di accordi ai sensi dell'art. 6, L.R. 11/2004 quale strumento preferenziale per l'attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico che il Comune, nei limiti delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria pianificazione.
2. Gli accordi di cui al comma precedente sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
3. In sede di accordo, potrà essere richiesta al proponente opportuna e idonea documentazione di dettaglio al fine di prevenire ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta urbanistica.
4. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni in sede di approvazione dello stesso. Detti accordi pertanto riscontreranno efficacia a seguito di adeguata previsione nel P.I. approvato secondo la procedura di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 11/2004.
5. Una volta approvato definitivamente, l'accordo determina
  - a. l'impegno formale per l'Amministrazione al recepimento degli obblighi assunti negli strumenti di pianificazione sott'ordinati ed in sede di rilascio dei successivi titoli edilizi
  - b. l'impegno per il privato, garantito da fideiussione, alla realizzazione degli interventi e delle obbligazioni assunte in tempi certi.
6. In caso di decadenza dell'Accordo, per qualsiasi ragione o causa, si determinerà l'automatico ripristino della destinazione prevista genericamente dal P.A.T.I. e la decadenza della pianificazione di P.I. ed attuativa, impregiudicate le ulteriori conseguenze previste specificatamente dal singolo accordo e fatto salvo l'avvio dei lavori, in piena conformità agli impegni assunti in sede di accordo, eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali.



## F - NORME FINALI

### Articolo 67.- Attuazione del Piano

#### DIRETTIVE

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR11/2004, il Piano di Assetto del Territorio Della Vallata sarà specificato dal Piano degli interventi (P.I.), che verrà redatto separatamente per ogni Comune, con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Il P.I. dovrà essere redatto per tutto il territorio di ciascun comune, recependo le prescrizioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale in un'unica soluzione oppure con gradualità secondo le seguenti modalità alternative:
  - a. interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più A.T.O. che costituiscano un ambito funzionale;
  - b. affrontando una tematica specifica per tutti gli ambiti del territorio comunale interessati dalla stessa trasformazione.
3. Come previsto dalla normativa vigente, il P.I. dovrà assegnare ad ogni area la capacità edificatoria e le modalità di attuazione nel rispetto del dimensionamento complessivo del Piano.
4. Le previsioni di nuove aree trasformabili introdotte dal P.I. o frutto di Accordi Pubblico/Privato di cui all'Art.6 della L.R. 11/2004, hanno durata quinquennale scaduta la quale, fatto salvo l'avvio dei lavori eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali, decadono e l'area interessata ritorna alla previgente destinazione urbanistica.

## **Articolo 68.- Compatibilità tra P.R.G. Vigente e previsioni del Piano**

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

1. Il rapporto tra il P.R.G. ed il Piano è così definito:
  - a. compatibilità: quando le norme di zona del P.R.G. previgente sono compatibili con il Piano sia perché attuano quanto previsto sia perché in ogni caso non ne impediscono la futura attuazione.
  - b. contrasto: quando le norme di zona del P.R.G. previgente sono incompatibili con il Piano (P.A.T.I.). Per il tipo di zona o perché la loro attuazione senza le previsioni del P.I. impedirebbe in futuro l'attuazione degli obiettivi generali di piano.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

2. Con l'approvazione del Piano, nell'attesa della redazione di un nuovo P.I., il previgente P.R.G. assume il ruolo di P.I. per le parti compatibili.
3. Si intendono in ogni caso compatibili con il P.A.T.I. le normative, prescrizioni o schedature di P.R.G. esplicitamente richiamate dal presente Piano.
4. Per gli interventi o gli ambiti che risultino in contrasto, sino ad approvazione del nuovo P.I. per gli immobili compresi sono consentiti solamente gli interventi di cui all'Art.3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001.
5. Le zone edificabili vigenti ma non ancora attuate, ad avvenuta approvazione del Piano, saranno attuabili solamente mediante l'applicazione della Perequazione e non incideranno sulla superficie agricola trasformabile; sino alla definizione puntuale della quota perequativa da parte del P.I. per tali zone si applicherà il coefficiente di perequazione massimo previsto dal presente Piano.
6. Gli interventi soggetti a pianificazione attuativa in corso di redazione possono essere realizzati secondo le citate disposizioni del P.R.G. previgente qualora la stipula della convenzione del relativo P.U.A. avvenga in data precedente all'adozione del presente P.A.T.I..

## Articolo 69.- Monitoraggio dell'attuazione del Piano.

1. In esecuzione degli indirizzi di cui all'Art.10 della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e nel rispetto del piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale dovranno essere verificati i valori degli indicatori elencati nella tabella di seguito riportata.
2. Ove per due anni consecutivi si riscontri un peggioramento del trend evolutivo dovrà essere avviato un riesame dell'obiettivo di sostenibilità violato e dovranno essere introdotte nel P.I. modifiche opportune per correggere tali risultati negativi.

MATRICE	INDICATORE	PERIODICITA'	ENTE
Aria	Concentrazione di PM <sub>10</sub>	Annuale	ARPAV/ Comune
	Concentrazione di NO <sub>x</sub>	Annuale	ARPAV/ Comune
	Emissioni di gas serra (t/anno)	Annuale	ARPAV
	Emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera (per fonti di diversi parametri - kg e multipli-sottomultipli/anno)	Annuale	ARPAV
Acqua	Stato ambientale delle acque sotterranee (SCAS)	Annuale	ARPAV/ Comune
	Stato chimico delle acque superficiali (IBE)	Annuale	ARPAV/ Comune
	Valori SECA dei corsi d'acqua	Annuale	ARPAV
	valori mmc/anno di prelievi di acqua superficiale e di falda	Annuale	ARPAV/Provincia
	numero utenze complessive/numero utenze allacciate alla rete fognaria	Annuale	Comune/Ente Gestore
	numero utenze complessive/numero utenze allacciate alla rete acquedottistica		Comune/Ente Gestore
	Perdite delle reti acquedottistiche	Annuale	
	Fenomeni di rischio idraulico (% aree esondabili)	Annuale	Comune
Suolo e sottosuolo	Edifici ricadenti in area a rischio idraulico	Annuale	Comune
	S.A.U. consumata per anno	Annuale	Comune
	interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione	Annuale	Comune
	Siti inquinati e da bonificare, tasso di riforestazione	Annuale	Comune
Flora, fauna, biodiversità	Percentuale di superficie impermeabilizzata	Annuale	Provincia/Comune
	Superficie aree sottoposte a tutela comunale	Annuale	Comune
	Indice di biopotenzialità (Mcal/mq/anno)	Annuale	Comune
Patrimonio culturale architettonico e archeologico	Indice di estensione della rete ecologica	Annuale	Comune
	Recupero elementi incongrui o di degrado (n. edifici/tot)	Annuale	Comune
	Indice di recupero centro storico (n. interventi)	Annuale	Comune
Salute umana	Indice di recupero patrimonio paesaggistico e culturale (n. interventi)	Annuale	Comune
	Abitazioni interessate da inquinamento elettromagnetico (n. abitazioni)	Annuale	Comune
Trasporti	Passaggi di autoveicoli nel centro storico e nelle vie di scorrimento	Annuale	Regione/Provincia/Veneto Strade/Comune
	Numero di passeggeri per km di trasporto pubblico su gomma	Annuale	Regione/Provincia/Veneto Strade/Comune

	Incremento km piste ciclabili	Annuale	Regione/Provincia/ /Comune
Popolazione	Saldo naturale e saldo sociale	Annuale	Comune
	Aumento della popolazione residente	Annuale	Comune
Economia e società	Flussi di traffico lungo la SP4/SP35/SP36/SP635 (n. veicoli/giorno)	Annuale	Comune
	Mobilità ciclistica (disponibilità per abitante)	Annuale	Comune
	Volume residenziale annuo	Annuale	Comune
	Edifici sostenibili (n. e volume sul totale)	Annuale	Comune
	Superficie agricola in cui vengono applicate le misure agroalimentari dell'Unione Europea (ha)	Annuale	Regione
Rifiuti	Percentuale raccolta differenziata	Annuale	Comune/SAVNO/ARPA V
	t/anno e percentuale di rifiuti recuperati per tipologia di recupero	Annuale	SAVNO/ARPAV

3. Le amministrazioni comunali, d'intesa con la Provincia di Treviso, attivano il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvedono a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. Nella fase di attuazione del PATI tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

## **Articolo 70.- Norme specifiche per il P.I.**

1. Il P.I. potrà prevedere limitate modifiche alle indicazioni di P.A.T.I., purché non vengano sostanzialmente modificati contenuti e indirizzi dello stesso e siano rispettati gli obiettivi di sostenibilità definiti nel processo di V.A.S.
2. Non sono da considerarsi varianti al P.A.T.I. le seguenti modifiche:
  - il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportano automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
  - l'introduzione di norme regionali o statali che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici;
  - limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, sulla base del maggiore dettaglio della scala urbanistica, e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, il tutto nel rispetto dei vincoli, delle invariati e delle fragilità individuate rispettivamente nelle tavole 1, 2 e 3;
3. Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio ed una compatta e lineare composizione dei margini urbani, potrà discostarsi limitatamente dai perimetri delineati dal P.A.T.I. - ed unicamente alle singole "aree di urbanizzazione consolidata" e di "edificazione diffusa" alle seguenti condizioni:
  - a. nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal P.A.T.I. e del dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
  - b. sono escluse dalle presenti modifiche le aree interessate da "vincoli", "invarianti" e "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele" rispettivamente nelle tavole del P.A.T.I.;
  - c. possono, altresì, essere considerati compatibili in sede di P.I., modesti scostamenti al perimetro delle "aree di urbanizzazione consolidata" e all'"edificazione diffusa" che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani.
4. Le suddette variazioni in sede di P.I. dovranno avvenire in ogni caso nel rispetto degli obiettivi e dei principi stabiliti dalla L.r 11/2004, con particolare riferimento alla limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del P.A.T.I., e nel rispetto dei principi indicati dalle presenti norme, con particolare riferimento a quanto disposto all'art. 45 delle presenti norme.

## **Articolo 71.- Modifiche al P.A.T.I.**

1. E' obbligatorio il consenso di tutti i comuni partecipanti al P.A.T.I. per le varianti allo stesso riguardanti, anche parzialmente, i seguenti temi:
  - a. modifiche al sistema ambientale;
  - b. modifiche al sistema suolo e sottosuolo;
  - c. modifiche al sistema del turismo;
  - d. modifiche ai servizi intercomunali;
  - e. modifiche a infrastrutture;
  - f. modifiche necessarie per adeguamento alla V.A.S.;
  - g. modifiche al dimensionamento.
2. Per l'adozione e l'approvazione di tali varianti dovranno essere seguite le procedure di cui agli artt. 15 e 16 della LR 11/2004 con la partecipazione di tutti i Comuni del P.A.T.I..
3. Non è obbligatorio il consenso di tutti i comuni partecipanti al P.A.T.I. per le varianti allo stesso riguardanti, anche parzialmente, i seguenti temi, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I. per ogni singolo comune:
  - a. - modifiche del sistema insediativo;
  - b. - modifiche del sistema produttivo primario e secondario;
4. Per l'adozione e l'approvazione di tali varianti dovranno essere seguite le procedure di cui all'art. 14 o 15 della LR 11/2004 da parte dei singoli Comuni interessati.

## **Articolo 72.- Norme di salvaguardia del P.T.R.C. adottato**

1. Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 372 del 17/02/09, comportano per il P.A.T.I. l'applicazione del regime di salvaguardia.

## **Articolo 73.- Modifiche conseguenti a varianti legislative**

1. I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione e/o approvazione del P.A.T.I. modificando quelle richiamate. Tali modifiche non costituiscono variante al P.A.T.I..

## **Allegato A - Accordi pubblico-privati ai sensi dell'Art.6 della L.R.11/2004**

Si recepisce quale parte integrante del PATI:

Comune di Cison di Valmarino

- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Pasquetti Alma, Pasquetti Vittorio, Dall'Antonia Augusta, pervenuto al Comune di Cison di Valmarino con prot. 3560 in data 08/04/2008 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Cison di Valmarino n°. 24 del 26/06/2008.

Comune di Follina

- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Ghiaia Valmareno s.r.l. – Follina (TV) – pervenuto al Comune di Follina con prot. n. 11298 del 14.12.2010 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Follina n. 43 del 30/12/2010.

Comune di Tarzo

- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Bortot Teresa, pervenuto al Comune di Tarzo con prot. n. 2023 del 19/04/2010 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Tarzo n. 14 del 18/02/2011.
- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Marcon Lionella, pervenuto al Comune di Tarzo con prot. n. 6410 del 13.12.2010 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Tarzo n. 15 del 18/02/2011
- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Possamai Claudio, Borsoi Lidia, pervenuto al Comune di Tarzo con prot. n. 87 del 10.01.2011 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Tarzo n. 16 del 18/02/2011.
- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Perenzin Paolo, pervenuto al Comune di Tarzo con prot. n. 280 del 18.01.2011 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Tarzo n. 17 del 18/02/2011.
- Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 proposto dalla ditta Fortran Anna, pervenuto al Comune di Tarzo con prot. n. 302 del 19.01.2011 e recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale di Tarzo n. 18 del 18/02/2011.